



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.523 del 10 febbraio 2008

Consiglio Federale n.5- Bologna, 9 e 10 febbraio 2008

DELIBERA N.238

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto il Regolamento Esecutivo – Tesseramento, con particolare riferimento agli articoli da 1 a 43 riguardanti il tesseramento degli atleti;
- viste le procedure federali informatiche in dotazione a tutti gli affiliati FIP per effettuare le operazioni di tesseramento atleti;
- considerata l'opportunità di migliorare il servizio attualmente disponibile per il tesseramento atleti, utilizzando lo strumento della firma digitale;
- ritenuto necessario svolgere un periodo di prova della procedura interessante l'adozione della firma digitale per una stagione sportiva limitandolo esclusivamente ad alcuni campionati, al fine di verificare l'opportunità di estendere l'uso della firma digitale per tutti i tesseramenti di atleti/e partecipanti ai campionati regionali e nazionali non professionistici;
- considerato il progetto presentato dalla Segreteria Generale, su proposta del Rappresentante della Consulta Regionale, in cui, premesso quanto sopra specificato, si propone di adottare, per la stagione sportiva 2008/2009 a titolo sperimentale, l'utilizzo della firma digitale per l'espletamento delle procedure di tesseramento per le società partecipanti ai campionati nazionali femminili e dei campionati regionali organizzati dal Comitato Regionale Veneto e per i Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano, fatta eccezione per il tesseramento delle atlete di cittadinanza straniera;
- considerato che la firma digitale non sarà applicata per i tesseramenti ex artt.37, 37bis, 38 e 38bis R.E. in quanto l'iter burocratico previsto per il perfezionamento del tesseramento necessita di particolare documentazione come da applicazione dei Regolamenti FIBA.
- ritenuto altresì che, la firma digitale non sarà utilizzata nei Comitati Regionali o campionati non ricompresi nell'elenco di cui sopra;
- preso atto del parere favorevole del Comitato Regionale Veneto, del Comitato Provincia autonoma di Trento e Comitato Provincia autonoma di Bolzano e della LegA Basket Femminile;

ravvisata la necessità di valutare in occasione dell'approvazione delle Disposizioni Organizzative Annuali, l'eventuale impatto economico ed il necessario reperimento delle risorse che la definizione del progetto di adozione della firma digitale potrà avere verso le società interessate;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- stabilire che, a titolo sperimentale per la stagione sportiva 2008/2009, si utilizzerà lo strumento della firma digitale per le operazioni di tesseramento delle società partecipanti ai campionati nazionali femminili ed ai campionati regionali organizzati dal Comitato Regionale Veneto, del Comitato Provincia autonoma di Trento e Comitato Provincia autonoma di Bolzano.
- La normativa e l'eventuale impatto economico ed il necessario reperimento delle risorse che la definizione del progetto di adozione della firma digitale potrà avere verso le società interessate, verranno stabiliti in occasione dell'approvazione delle Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2008/2009.

DELIBERA N.239

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la deliberazione n.508 del 5 dicembre 2007 della Giunta Nazionale CONI, riguardante una direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate concernente il divieto nei confronti dei tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare od accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni o Discipline Sportiva Associate;

considerato che nella delibera di cui sopra, la Giunta Nazionale Coni invita le Federazioni a dare attuazione alla sopra citata direttiva con proprie normative, modalità di attuazione nonché le relative sanzioni per i casi di violazioni;

visto l'articolo 1, comma 1 dello Statuto federale in cui si prevede che la Federazione Italiana Pallacanestro promuove regola e sviluppa lo sport della pallacanestro in Italia nel rispetto, tra l'altro, delle direttive del CONI;

ritenuto necessario dare attuazione alla direttiva contenuta nella deliberazione n.508 del 5 dicembre 2007 della Giunta Nazionale CONI;

DELIBERA

dare mandato alla Commissione Carte Federali per lo studio di una proposta di modifica regolamentare che dia attuazione alla direttiva contenuta nella deliberazione n.508 del 5 dicembre 2007 della Giunta Nazionale CONI.

DELIBERA N.240

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.411, assunta nella riunione del 10 giugno 2006, con la quale è stata stabilita penalizzazione di punti in classifica a carico delle società che siano state dichiarate in stato di morosità dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 125 R.O., per uno più lodi, che abbiano adempiuto oltre il termine assegnato dal Consiglio Federale, ma comunque entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale la declaratoria è stata pronunciata;
- visti gli articoli 125, 126 e 127 del Regolamento Organico;
- visti altresì, gli articoli 16, 42 e 115 del Regolamento di Giustizia;
- ritenuto necessario codificare quanto previsto dalla delibera sopra richiamata, modificando i relativi articoli del Regolamento Organico e del Regolamento di Giustizia
- considerata la proposta di modifica regolamentare degli articoli succitati, avanzata dalla Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, gli articoli 125, 126 e 127 del Regolamento Organico e gli articoli 16, 42 e 115 del Regolamento di Giustizia come segue:

Art. 125 - Morosità di Società (Delibera n.16 C.P. 14/03/2003)

~~[1] La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio Federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta, salvo quanto previsto dal successivo art.127, la revoca dell'affiliazione dalla Federazione della Società morosa.~~

~~[2] In caso di revoca e fino a quando la morosità non sia stata estinta, i componenti del Consiglio Direttivo di tale Società non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione.~~

~~[3] Il Consiglio Federale può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.~~

~~[4] Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.~~

[1] Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.

[2] La morosità di una società viene dichiarata dal Consiglio Federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta, salvo quanto previsto dal successivo art.127, la revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.

[3] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale, ma comunque estinta entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale la morosità è stata dichiarata, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della società inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.42 n.2 Regolamento di Giustizia.

A tale scopo il Consiglio Federale accerta con proprio provvedimento che l'adempimento agli obblighi di pagamento stabiliti dal lodo o dai lodi sia intervenuto oltre il termine fissato con la delibera dichiarativa dello stato di morosità, ed invia gli atti, in uno con i provvedimenti del Consiglio Federale, al Giudice Sportivo Nazionale.

[4] La morosità dichiarata ai sensi del precedente punto n.3, anche limitata ad un solo lodo arbitrale, decorso il termine ultimo assegnato dal Consiglio Federale senza che la morosità sia stata estinta, deve essere estinta comunque entro il termine dell'anno sportivo nel corso della quale è stata dichiarata. La mancata estinzione entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.

[5] La revoca della affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 4 può essere pronunciata dal Consiglio Federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo campionato cui la Società sia iscritta a partecipare.

Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati.

[6] In caso di morosità e fino a quando la stessa non sia stata estinta, i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione.

[7] Il Consiglio Federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

Art. 126 - Effetti della morosità delle Società - ABROGATO

~~[1] Alla declaratoria di morosità di una Società consegue, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, la revoca dell'affiliazione con esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.~~

~~[2] L'esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati, conseguente alla morosità, può essere pronunciata dal Consiglio Federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo campionato cui la Società sia iscritta a partecipare.~~

~~[3] Nei casi previsti da apposita convenzione o dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI, le Leghe riconosciute dalla F.I.P. possono proporre al Consiglio Federale l'esclusione di Società dalla partecipazione al Campionato per dichiarato stato di morosità nei confronti delle Leghe stesse.~~

~~[4] Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati.~~

Art. 127 - Piano di risanamento delle Società

[1] Entro il termine fissato dal Consiglio Federale, ~~e norma del primo comma dell'art.125,~~ una Società **che sia stata dichiarata morosa ai sensi dell'articolo 125, comma 1 e 2 in stato di morosità** può presentare alla Federazione un piano di risanamento.

[2] Il Consiglio Federale, in base alle garanzie offerte, può annullare o sospendere la revoca dell'affiliazione ed il provvedimento di esclusione dal campionato, con l'eventuale determinazione dei tempi e modi di attuazione.

[3] La morosità estinta, comprovata dalle ricevute liberatorie rilasciate dai creditori, entro la fine dell'anno sportivo e comunque prima della chiusura dei termini di iscrizione al massimo campionato cui la Società intenda partecipare comporta automaticamente l'annullamento della revoca dell'affiliazione e dell'esclusione dal campionato.

Art.16 Perdita della gara e penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] La sanzione sportiva della perdita della gara consiste nella omologazione di una gara disputata con il risultato di 0 – 20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo della squadra avversaria.

[2] La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica finale della fase di campionato nel corso della quale si è verificata l'infrazione.

[3] Per tutte le infrazioni che comportino oltre alla sanzione prevista specificamente anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, questa ultima sanzione, **tranne che nella ipotesi di cui all'art.42, comma 2,** sarà irrogata solo ove venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o della Società interessata.

Art. 42 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica

[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

- a) tutte le violazioni agli artt.62, 83, 89, 90, 115, 116 e 118 R.E. qualora venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società affiliata;
- b) le violazioni all'art.37;
- c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art.44).

[2] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale con propria delibera, per inadempimento della società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera, comporta la penalizzazione di uno o più punti in classifica a carico della società. L'irrogazione della sanzione viene comminata nel modo seguente:

fino a 2 dichiarazioni di stato di morosità	Da 3 a 5 dichiarazioni di stato di morosità	Oltre 5 dichiarazioni di stato di morosità
4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE	6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE	8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE

Art. 115 Sospensione effetti stato di morosità

[1] Il Consiglio federale può sospendere la dichiarazione di morosità qualora la parte obbligata rivolga, entro il termine assegnato per il pagamento, apposita istanza nella quale rappresenti la volontà di impugnare il lodo, corredata dai seguenti documenti:

- ❖ liberatorie provenienti dagli aventi diritto attestanti il pagamento delle spese liquidate nel lodo in favore del Collegio arbitrale ed a titolo di spese di difesa;
- ❖ deposito delle somme dovute o, in sostituzione di queste ultime, rilascio di idonea garanzia bancaria.

In tale caso il Consiglio Federale provvede alla sospensione degli effetti dello stato di morosità, ed assegna altresì un termine per la presentazione della documentazione attestante l'effettiva impugnazione del lodo.

[2] La delibera con cui vengono sospesi gli effetti della dichiarazione di morosità viene trasmessa, all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli federali e regionali interessati.

[3] Dalla data di comunicazione del provvedimento assunto dal Consiglio Federale sono sospesi gli effetti di cui al comma [6] dell'articolo 113. Tali effetti riprendono automaticamente qualora non pervenga presso la Segreteria Generale la documentazione attestante l'effettiva impugnazione del lodo entro il termine assegnato dal Consiglio Federale.

[4] Dalla data in cui è assunto il provvedimento di sospensione del Consiglio Federale, restano altresì sospesi i termini per la estinzione della morosità, anche ai fini di cui all'art. 42 comma 2 del Regolamento di Giustizia; essi riprendono automaticamente a decorrere qualora, entro il termine assegnato dal Consiglio federale ai sensi del precedente punto 1), non pervenga presso la Segreteria Generale la documentazione attestante che il lodo è stato effettivamente impugnato entro il medesimo termine.

La presente delibera è subordinata all'approvazione della Giunta del Coni.

DELIBERA N.241

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti l'articolo 94.2 della FIBA Europe Regulations, nel quale viene disciplinato il trasferimento internazionale di atleti minori di diciotto anni;

visti gli articoli 37, 37bis e 38 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto federale, la Federazione deve adeguare i propri regolamenti alle disposizioni della Federazione Internazionale cui è affiliata;

considerata pertanto, la necessità di estendere la regolamentazione prevista dall'articolo 94.2 delle FIBA Europe Regulations anche per i cittadini italiani nati all'estero, per gli atleti stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente e per gli atleti cittadini italiani provenienti da Federazione straniera;

vista l'istanza avanzata dall'Ufficio Tesseramento con la quale ha richiesto la modifica degli articoli 37, 37bis e 38 e l'istituzione dell'articolo 38bis R.E. – Tesseramento;

vista altresì la proposta di modifica degli articoli 37 e 38 del Regolamento Esecutivo- Tesseramento avanzata dal Settore Giovanile, Minibasket e Scuola;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, gli articoli 37, 37bis e 38 ed istituire, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, l'articolo 38bis del Regolamento Esecutivo – Tesserati, come segue:

Art. 37 Atleti di cittadinanza straniera (delibera n.146 C.F. 26/06/1999- delibera n.360 C.F. 16/10/1999– delibera n.306 C.F. 07/09/2000– delibera n.6 C.F. 28/07/2001– delibera n.109 C.F. 27/10/2001– delibera n.170 C.F. 28/11/2001– delibera n.325 C.F. 24-25/05/2002– delibera n.10 C.F. 28/09/2002- delibera n.180 C.F. 22/02/2003– delibera n.331 C.F. 30-31/05/2003– delibera n.57 C.P. 23/06/2004– delibera n.41 C.P. 18/06/2005– delibera n.2 C.P. 15/07/2005– delibera n.4 C.F. 23/07/2005– delibera n.90 C.F. 10/09/2005– delibera n.356 C.F. 06/05/06 - delibera n.344 C.F. 24/06/07)

[1] Il trasferimento internazionale non è permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali (art.37bis), come disposto dai Regolamenti F.I.B.A.

[2] Atleti provenienti da Federazione straniera di categoria senior:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di giocatori di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento **non scaduto**
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari **non scaduto**
- ~~d) carta di soggiorno per atleti non comunitari~~
- e) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- f) certificato di studio o lavoro
- g) nulla-osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[3] Atleti non provenienti da Federazione straniera:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento **non scaduto**
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari **non scaduto**

~~d) carta di soggiorno per atleti neo-comunitari~~

e) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)

f) certificato di studio o lavoro

g) dichiarazione **in lingua italiana ed inglese** sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori in cui si attesta: "di non essere mai stato tesserato **né tantomeno aver giocato per club appartenente/i a** ~~le~~ Federazioni straniere e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione".

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, ottenuta conferma dalla Federazione interessata, procede al tesseramento tramite FIPonline.

Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale F.I.P. riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alle gare in posizione sub-judice.

Qualora uno dei documenti citati venisse ritirato, non fosse più valido o fosse scaduto, il relativo tesseramento decade immediatamente con la comunicazione della Società o su eventuale accertamento d'ufficio.

Le richieste di rinnovo, di trasferimento, di prestito, ecc., sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

[4] Ai giocatori è consentito ~~di~~ partecipare ai soli campionati regionali. Per le società che partecipano ai Campionati ad organizzazione regionale di Serie C2 maschile e Serie D ed al Campionato Under 21 (solo fase regionale), è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori tesserati a norma del presente articolo o del successivo articolo 38 R.E. **Per gli altri campionati ad organizzazione regionale le società possono iscrivere un massimo di due giocatori di cittadinanza straniera.** Per il **Campionato Under 21 e per** i campionati giovanili i giocatori possono essere utilizzati solo nelle fasi provinciali e regionali.

~~Tale norma non sarà applicata per coloro che risultino già tesserati nel primo anno di attività giovanile.~~

~~Le Società possono iscrivere a referto un massimo di due giocatori di cittadinanza straniera.~~

[5] Rispettata la limitazione al diritto di partecipazione ai campionati, le modalità di tesseramento e di trasferimento seguono quelle ordinarie dei giocatori di categoria regionale e quando applicabili, dei giocatori di categoria giovanile.

[6] Il giocatore che risulti tesserato da almeno 4 anni sportivi e abbia partecipato ai relativi campionati giovanili, può chiedere il tesseramento per una società partecipante ai campionati nazionali del settore dilettantistico. Altresì, ai giocatori che **risultino tesserati al primo anno di attività giovanile o che abbiano** ~~non~~ partecipato almeno a quattro campionati giovanili è permesso, nel quarto anno, partecipare alle fasi **successiva a quella regionale fermo restando i limiti d'iscrizione di cui al presente articolo ed all'art.38. finali nazionali.**

Le atlete tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A/1 Femminile, sono equiparate alle giocatrici di cittadinanza italiana.

[7] Un giocatore tesserato come extracomunitario o comunitario, che acquista la cittadinanza italiana, nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come "italiano", sempre per la medesima società, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali vigenti.

[8] Si intende di formazione italiana il giocatore, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a campionati giovanili F.I.P. per almeno quattro stagioni sportive. La partecipazione al campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.

Art.37bis Atleti di cittadinanza straniera provenienti da Federazione straniera di categoria giovanile - Normativa per il caso speciale (delibera n.345 C.F. 24/06/07)

[1] Gli atleti minorenni già tesserati da altra Federazione affiliata FIBA, che intendono effettuare un primo tesseramento in Italia, devono fare richiesta di caso speciale secondo le modalità previste dall'articolo 94.2 dei Regolamenti FIBA.

La valutazione del caso speciale è di esclusiva competenza di FIBA Europe.

[2] La società, i genitori e l'atleta devono sottoscrivere un apposito modulo FIBA, reperibile sul sito internet federale, in cui dichiarano di essere a conoscenza e di accettare che:

a) non verrà rilasciato nulla osta per il tesseramento ma soltanto una licenza temporanea, che decadrà automaticamente il giorno del compimento del 18° anno di età senza attendere la fine della stagione;

b) l'atleta potrà partecipare solamente a campionati giovanili

c) l'atleta sarà sempre a disposizione per eventuali convocazioni della nazionale d'origine

[3] Al compimento del 18° anno di età il tesseramento decade automaticamente e la società dovrà fare richiesta di nulla osta a norma dell'art.37 o 38 R.E.

[4] La documentazione necessaria per attivare l'applicazione del caso speciale è:

- a) modulo di tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
- b) fotocopia del documento di riconoscimento **non scaduto**;
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari, non scaduto;
- ~~d) carta di soggiorno per atleti neo-comunitari~~
- e) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione);
- f) certificato di residenza e cittadinanza **rilasciato dal comune italiano di residenza** per gli atleti di nazionalità italiana (art.38 R.E.);
- g) certificato di studio;
- h) lettera in inglese sottoscritta da entrambe i genitori che spieghi esaurientemente i motivi della richiesta.

Art. 38 Atleti cittadini italiani nati all'estero, atleti stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente e atleti cittadini italiani provenienti da Federazione straniera. (delibera n.147 C.F. 26/06/1999 – delibera n.96 C.F. 30/03/2000 – delibera n.306 C.F. 07/09/2000 – delibera n.391 C.F. 11/11/2000 – delibera n.572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n.611 C.F. 09/06/2001 – delibera n.54 C.F. 22/09/2001 – delibera n.325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n.12 C.F. 26/07/2004 – delibera n.356 C.F. 06/05/06)

[1] Il trasferimento internazionale non è permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali, come disposto dai Regolamenti F.I.B.A.

[2] Atleti di cittadinanza italiana nati all'estero od atleti stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente non provenienti da Federazione straniera:

le società affiliate, partecipanti ai campionati professionistici ed ai campionati regionali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti appartenenti alla categoria sopra indicata all'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. inviando i seguenti documenti:

- Modulo di tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- Certificato di cittadinanza italiana e di residenza (o, per gli atleti che non abbiano ancora compiuto il 15° anno di età, in sua sostituzione autocertificazione sottoscritta dall'atleta e controfirmata dai genitori);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento **non scaduto**;
- dichiarazione sottoscritta dall'atleta, e per i minori controfirmata dai genitori, in cui si attesta: "di non essere mai stato tesserato né tanto meno aver ~~mai~~ giocato per Club appartenente/i a ~~una~~ Federazioni straniera e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione".

L'Ufficio Tesseramento Nazionale esaminati gli atti ed ottenuta conferma dalla Federazione interessata procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[3] Atleti di cittadinanza italiana provenienti da Federazione straniera di categoria senior:

le società affiliate, partecipanti ai campionati professionistici ed ai campionati regionali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti appartenenti alla categoria sopra indicata all'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. inviando i seguenti documenti:

- Modulo di tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- Certificato di cittadinanza italiana e di residenza, rilasciati dal comune italiano di residenza;
- Fotocopia del passaporto italiano non scaduto o altro documento di riconoscimento valido;
- Nulla – osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[4] Per gli atleti tesserati regionali le richieste di rinnovo, di trasferimento, di prestito, di nuovo tesseramento a seguito di svincolo ecc., sono di competenza degli uffici tesseramento regionale.

[5] Per le società che partecipano ai Campionati ad organizzazione regionale di Serie C2 maschili e Serie D ed al Campionato Under 21, è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori tesserati a norma del presente articolo o del precedente articolo 37 R.E.

Per il campionato Under 21 e per i campionati giovanili i giocatori possono essere utilizzati in tutte le fasi, anche quelle successive alla regionale, fermo restando i limiti di cui sopra.

[6] Per quanto diversamente disciplinato dalle norme contenute nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel Titolo II "Uffici Competenti e modalità dei tesseramenti" del presente Regolamento.

Art.38bis Atleti di cittadinanza italiana provenienti da Federazione straniera di categoria giovanile- Normativa per il caso speciale

[1] Gli atleti minorenni già tesserati da altra Federazione affiliata FIBA, che intendono effettuare un primo tesseramento in Italia, devono fare richiesta di caso speciale secondo le modalità previste dall'articolo 94.2 dei Regolamenti FIBA.

La valutazione del caso speciale è di esclusiva competenza di FIBA Europe.

[2] La società, i genitori e l'atleta devono sottoscrivere un apposito modulo FIBA, reperibile sul sito internet federale, in cui dichiarano di essere a conoscenza e di accettare che:

a) non verrà rilasciato nulla osta per il tesseramento ma soltanto una licenza temporanea, che decadrà automaticamente il giorno del compimento del 18° anno di età senza attendere la fine della stagione;

b) l'atleta potrà partecipare solamente a campionati giovanili;

c) l'atleta sarà sempre a disposizioni per eventuali convocazioni della nazionale d'origine;

[3] Al compimento del 18° anno di età il tesseramento decade automaticamente e la società dovrà fare richiesta di nulla osta a norma dell'art. 38 R.E.

[4] La documentazione necessaria per attivare l'applicazione del caso speciale è:

a) modulo di tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;

b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto;

c) Certificato di cittadinanza italiana e di residenza, rilasciati dal comune italiano di residenza;

d) Fotocopia del passaporto italiano non scaduto o altro documento di riconoscimento valido;

DELIBERA N.242

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti gli articoli 102, 103 e 104 del Regolamento Esecutivo– Gare;

vista la proposta di modifica degli articoli di cui sopra avanzata dal Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, gli articoli 102, 103 e 104 del Regolamento Esecutivo – Gare, come segue:

Art. 102 Campionati a partecipazione limitata (delibera n.76 C.F. 18/05/1999) - **ex art. 101** - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Le squadre sono ammesse alla partecipazione a ciascun campionato per il possesso dei requisiti richiesti, fissati dall'ordinamento dei campionati stessi e dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[2] Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale non possono partecipare con altra squadra a nessun altro Campionato Nazionale.

[3] Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale maschile non possono inoltre iscriversi al massimo Campionato Regionale maschile.

[4] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" determinano le limitazioni alla partecipazione ai Campionati Regionali ed alle loro fasi per le squadre partecipanti a Campionati Nazionali maschili e femminili.

[5] Le Società neoaffiliate a norma dell'art. 114/bis R .O. possono partecipare esclusivamente ad un campionato a libera partecipazione.

[6] Le Società affiliate che siano costituite secondo il disposto dell'art. 114/bis R.O. e che già disputano competizioni federali, non possono partecipare ad un campionato superiore, allo stesso campionato od al campionato immediatamente inferiore a cui prende parte la società principale.

[7] Per i soli campionati nazionali maschili e femminili, a chiusura delle iscrizioni, ma prima dell'inizio del Campionato, l'Organo Federale competente qualora accerti d'ufficio che la Società avente diritto, regolarmente iscritta, non abbia i requisiti richiesti, definiti dalle Disposizioni Organizzative Annuali vigenti, per potervi partecipare, provvederà a chiedere al Giudice Sportivo la sua esclusione dal Campionato stesso. La Società verrà immediatamente sostituita a norma dell'art. 104 R.E. o in mancanza di squadre "riserva" verrà applicato quanto disposto dall'art. 105 R.E.

Art. 103 Squadre aventi diritto (delibera n. 149/98- delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n. 335 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Al termine di ciascun anno sportivo gli Organi federali competenti stabiliscono le squadre aventi diritto alla partecipazione ai vari campionati dell'anno sportivo successivo, tenuto presente l'ordinamento dei campionati, i risultati sportivi conseguiti e l'ottemperanza all'obbligo di partecipazione ai campionati giovanili nell'annata sportiva precedente, così come previsto dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI". Le società inadempienti a tale obbligo vengono deferite dal S.A. **o dall'Ufficio Gare Territoriale** al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 41 ~~174~~ comma [2] **R.G. R.E.** L'organico dei vari campionati viene diramato dall'Organo federale competente attraverso Comunicato Ufficiale nel quale saranno altresì precisati i termini di chiusura delle iscrizioni e gli importi da versare alla F.I.P. per ~~gli~~ **contributi** dovuti.

[2] Il Consiglio Federale delibera, sentita la Lega di competenza, su un'eventuale istanza di ammissione ad un Campionato Nazionale non professionistico, di società a cui siano state riconosciute particolari finalità, per la promozione e lo sviluppo della pallacanestro e per la realizzazione di significativi scopi sociali.

~~A tale fine il Settore Agonistico dispone annualmente, se del caso per ogni Campionato Nazionale non professionistico, il diritto di priorità rispetto a quanto previsto all'art. 104 R.E.~~

[3] Il Consiglio Federale si riserva la facoltà di ammettere una società sportiva ad un Campionato non professionistico anche in aggiunta all'organico deliberato nell'ordinamento, avvalendosi della prerogativa di cui all'art. 46, comma 2 lettera a) R.O.

[4] Le società aventi diritto devono presentare **entro i termini previsti la** ~~tempestiva~~ domanda d'iscrizione al Campionato, sottoscritta dal Presidente, al richiamato Organo competente, **corredata dall'affiliazione o dal suo rinnovo, dalle attestazioni degli avvenuti versamenti dei contributi dovuti e dalla documentazione attestante la disponibilità di un campo di gioco idoneo al Campionato a cui si chiede di partecipare.**

~~[5] La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo rilasciato dalla Federazione, debitamente riempito in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della società.~~

~~[6] La domanda deve inoltre essere corredata dal modulo di affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione, qualora la società non vi abbia già provveduto e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle tasse dovute ivi compreso il deposito cauzionale ove previsto.~~

~~[7] [5]~~ Le domande non inviate nei termini o comunque incomplete, devono essere considerate come non presentate, con conseguente perdita del diritto alla partecipazione al Campionato.

~~[8] [6]~~ In caso di contestazione sulla data di invio, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata, oppure la data di spedizione indicata nella ricevuta di posta celere o del corriere **e in mancanza dalla data risultante sulle attestazione dei versamenti dei contributi dovuti.**

~~[9] [7]~~ Nel più breve tempo possibile l'Organo federale competente renderà nota la definitiva composizione del girone o dei gironi.

Art. 104 Classificazione delle riserve (delibera n.77 C.F. 18/05/1999) - **ex art. 105** - (delibera n.401 C.F. 27/11/1999 – delibera n.143 C.F. 13/05/2000 – delibera n.335 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n.230 C.F. 10/12/2005– delibera n.294 C.F. 23-24/03/2007)

~~[1] Le squadre che si iscrivono come "riserva" dei vari campionati debbono iscriversi nel rispetto dei termini di cui all'articolo 103 del R.E. Pertanto le Società debbono versare gli importi delle tasse previsti per il campionato maggiore cui aspirano partecipare.~~

~~Le Società dovranno, inoltre, indicare i gironi in cui non intendono essere ripescate.~~

~~Il Settore Agonistico, nel caso di vacanze in organico in uno o più gironi, inviterà per il ripescaggio esclusivamente le Società iscritte nella classifica delle squadre "riserva" che non abbiano rifiutato il ripescaggio in detti gironi.~~

~~[2] L'Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:~~

~~a) le squadre meglio classificate delle retrocesse nei vari gironi;~~

~~b) la prima delle non promosse, per ogni girone, nel campionato di categoria immediatamente inferiore;~~

~~e) nell'ordine le ulteriori squadre retrocesse dei singoli gironi;~~

~~d) nell'eventualità di squadre retrocesse o non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall'apposito programma computerizzato, in dotazione all'organo federale competente, consultabile a richiesta, dalle società interessate.~~

~~[3] Per il ripescaggio di società provenienti da campionato inferiore, non rientranti nella fattispecie di cui al punto (1), iscritte quale riserva, l'Organo Federale competente, non appena si rende disponibile un posto nell'organico del girone, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone, dell'anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, bisognerà tener conto dell'eventuale società appartenente alla stessa regione di quella che ha lasciato il posto vacante.~~

~~Nel caso di 2 o più società con le stesse caratteristiche di cui sopra, verrà preso in considerazione il criterio della vicinanza geografica.~~

~~[4] Le società che presentano domanda di iscrizione come squadra "riserva" devono documentare la disponibilità, nell'ambito del Comune dove hanno sede, di un campo di gioco idoneo per svolgere l'attività per la quale hanno chiesto di partecipare. Qualora venisse indicato un campo diverso, lo stesso dovrà essere limitrofo al comune di residenza e localizzato nella stessa provincia. In caso di ripescaggio la società dovrà chiedere, all'Organo Federale competente, unitamente all'accettazione di partecipare al campionato, il trasferimento provvisorio di attività (art. 136 R.O.) per il comune dove è situato il campo di gioco.~~

~~Una società che abbia accettato il ripescaggio, ma che successivamente rinunci alla partecipazione al campionato, verrà sostituita in base alla vicinanza geografica di tale squadra e non più di quella che aveva sostituita, sempre nel rispetto del diritto sportivo acquisito nell'anno sportivo precedente.~~

~~[5] Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.~~

~~[6] Prima della pubblicazione a Comunicato Ufficiale dei calendari gara, l'Organo Federale competente, potrà modificare i gironi, sentite le società interessate, qualora ravvisi anomalie logistiche o di natura geografica determinate dal reintegro delle squadre rinunciatarie o da altre cause.~~

[1] Le Società che intendono iscriversi in qualità di riserva ad un Campionato di categoria superiore rispetto a quello a cui hanno diritto, devono far pervenire la loro richiesta entro il termine di chiusura delle iscrizioni ai campionati, unitamente alle ricevute di versamento previste. Gli importi vanno versati secondo le modalità fissate dalle Disposizioni Organizzative Annuali sia per i Campionati Nazionali che per quelli Regionali.

[2] Le Società devono allegare alla richiesta d'iscrizione, quali squadre "riserva", la documentazione attestante la disponibilità di un campo di gioco ubicato nel comune della propria sede idoneo per il Campionato a cui chiedono di partecipare. In mancanza di tale requisito le Società non possono far richiesta di trasferimento provvisorio di attività (art. 136 R.O. parte B) e pertanto la richiesta di iscrizione quale squadra "riserva" non può essere accolta.

[3] Per i Campionati Nazionali le domande di inserimento nella classifica delle squadre "riserva" devono pervenire al Settore Agonistico, mentre per i Campionati Regionali Seniores vanno presentate ai Comitati Regionali di appartenenza.

Per i Campionati Nazionali le società richiedenti devono indicare, in ordine di preferenza, al massimo due gironi nei quali intendono essere ammesse.

[4] Per i Campionati Nazionali il Settore Agonistico procede a compilare un'apposita classificazione delle squadre "riserva" in base, unicamente, ai principi determinati annualmente dal Consiglio Federale nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

[5] Il diniego della società, cui viene proposto il ripescaggio in uno dei due gironi indicati, è considerato come rinuncia al diritto di ripescaggio e pertanto la società viene esclusa dalla classifica delle squadre riserva.

Una società che abbia accettato il ripescaggio, ma che successivamente rinunci alla partecipazione al campionato, viene sostituita in base alla vicinanza geografica di tale squadra e non più di quella che aveva sostituita, sempre nel rispetto del diritto sportivo acquisito nell'anno sportivo precedente.

[6] I criteri per la determinazione della classificazione delle squadre riserva per la partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali, saranno indicati annualmente dai Comitati Regionali tramite opportuno comunicato ufficiale stilato prima della data di iscrizione ai campionati Regionali e Provinciali e avranno valore per il successivo anno sportivo.

[7] Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.

[8] l'Organo Federale competente, può modificare i gironi qualora ravvisi anomalie logistiche o di natura geografica determinate dalla sostituzione delle squadre rinunciatricie o da altre cause.
[9] Per i Campionati Italiani Nazionali Maschili e Femminili la priorità assoluta all'ammissione ad un Campionato spetta all'eventuale Società che il Consiglio Federale decidesse di ammettere a norma dell'art. 103 R.E. comma [2].

DELIBERA N.243

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'articolo 37, comma 8 del Regolamento Esecutivo riguardante la definizione del criterio di formazione italiana;
- viste le convenzioni sottoscritte tra la Federazione Italiana Pallacanestro e le Leghe professionistiche riconosciute;
- vista la propria delibera n.370, assunta nella riunione del 24 giugno 2007;
- vista altresì, la propria delibera n.173 assunta nella riunione del 27 ottobre 2007;
- ritenuto necessario prevedere all'interno del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, la definizione della formazione italiana, in quanto le società partecipanti ai campionati professionistici sono direttamente interessate dagli obblighi di iscrizione di un numero minimo di atleti di formazione italiana;
- preso atto della proposta di introduzione dell'articolo 11bis del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, avanzata dal Consigliere federale in rappresentanza delle società partecipanti al massimo campionato professionistico;
- preso atto parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

introdurre, con efficacia a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, l'articolo 11bis nel Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico con il seguente testo:

Art. 11bis Giocatore di formazione italiana

[1] Per giocatore di formazione italiana si intende il giocatore senza distinzione di cittadinanza, formato nei vivai italiani, che abbia partecipato a campionati giovanili della Federazione per almeno 4 Stagioni sportive. La partecipazione al campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.

[2] Tutti gli atleti Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.

DELIBERA N.244

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerate le proposte pervenute da parte della Commissione di Eleggibilità e della Commissione degli Onori del Premio "Italia Basket Hall Of Fame", per apportare alcune modifiche al proprio Regolamento di settore;

preso atto del parere favorevole del Presidente federale, quale responsabile dell'area Grandi Eventi, Immagine e Marketing ai sensi dell'articolo 89 quater del Regolamento Organico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Approvare, con effetto immediato, le modifiche al Regolamento del Premio "Italia Basket Hall Of Fame", nei punti e nelle modalità riportate come segue:

Art. 3 **Categorie**

Il premio "Italia Basket Hall of Fame" (IBHOF) può essere assegnato ad atleti e ad atlete, ad allenatori, ad arbitri, a benemeriti **ed alla memoria**, a personaggi aventi tutti cittadinanza italiana.

Ogni anno non potranno essere assegnati più di **sette** premi, complessivamente, tra le varie categorie.

Al di fuori di tale numero massimo, riceveranno il premio di diritto, tutti coloro che saranno stati eletti ed entreranno a far parte del Naismith Memorial Hall Of Fame in U.S.A. ed in quello della Federazione Internazionale (FIBA).

Inoltre, possono essere assegnati, in via del tutto eccezionale, fino ad un numero massimo di due all'anno, premi Hall of Fame alla memoria, a personalità scomparse del basket italiano.

Art. 3/d **Benemeriti – "Una vita per il basket"**

Il premio **"Una vita per il basket"** può essere assegnato a personaggi **benemeriti** che si siano particolarmente distinti, sia in Italia che all' estero, per la diffusione e per la valorizzazione della pallacanestro italiana, che abbiano contribuito in maniera significativa alla crescita del movimento, con i loro comportamenti e con la loro attività e che abbiano ottenuto riconoscimenti ufficiali da parte di organismi sportivi internazionali, o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalla FIBA.

Possono essere insigniti di tale premio coloro che abbiano svolto attività ufficiale nell' ambito della pallacanestro italiana per almeno 20 anni.

Ogni anno non può essere premiato più di un benemerito.

Art. 3/e **Alla Memoria**

Il Premio può essere assegnato alla Memoria, a personaggi che si siano particolarmente distinti, sia in Italia che all' estero, per la diffusione e la valorizzazione della pallacanestro italiana.

Ogni anno possono essere assegnati fino ad un massimo di due premi alla Memoria.

Per la categoria "alla Memoria" non sono previste candidature e proposte di nomina tramite schede.

La Commissione degli Onori indicherà autonomamente i nomi al Consiglio Federale, che provvederà alla delibera di ratifica.

Art.4 **Procedure di nomina**

Alla Segreteria dell' Area Grandi Eventi & Marketing dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno, i moduli relativi alle proposte di candidatura che saranno presi in esame dalla Commissione di Eleggibilità.

Le varie candidature possono essere presentate, attraverso il relativo modulo, da :

- Presidente Federale in carica
- Vice Presidenti Federali in carica
- Consiglieri Federali in carica
- Segretario Generale FIP in carica
- Ex Segretari Generali FIP
- Revisori dei Conti in carica
- Presidenti Onorari FIP
- Presidenti dei Comitati Regionali in carica
- Atleti/e ed ex atleti/e azzurri/e, che abbiano conquistato almeno una medaglia in un campionato europeo di categoria, o mondiale o ai giochi olimpici (in nazionale)
- Allenatori o ex allenatori di squadre nazionali maschili o femminili, che abbiano conquistato almeno una medaglia in un campionato europeo di categoria o mondiale o ai giochi olimpici
- **Allenatori tesserati per una Società di Serie A maschile e di Serie A femminile, nella stessa stagione sportiva in cui si assegna il Premio**
- Giornalisti professionisti in attività
- Presidenti di Lega in carica
- Ex Presidenti di Lega
- Presidente del C.I.A.
- Ex Presidenti del C.I.A.
- Presidente del C.N.A.
- Ex Presidenti del C.N.A.

Ogni persona appartenente alle categorie sopraindicate potrà inviare un solo modulo all' anno, alla Segreteria dell'Area Grandi Eventi & Marketing della FIP.

Saranno sottoposti alla valutazione della Commissione di Eleggibilità solamente candidati che avranno avuto almeno cinque proposte di nomina, nell' anno di competenza.

Tali proposte hanno validità esclusivamente per l' anno durante il quale vengono formulate.

Art.6 **Commissione degli Onori**

La Commissione degli Onori è composta da un Presidente, da cinque componenti e da un Segretario.

La Commissione degli Onori è nominata con delibera del Consiglio Federale e si riunisce almeno una volta all' anno, entro e non oltre il 31 ottobre.

La Commissione degli Onori resta in carica per l' intero quadriennio olimpico.

La Commissione degli Onori valuta le proposte di nomina pervenute e ritenute idonee dalla Commissione di Eleggibilità e, a suo insindacabile giudizio, comunica al Consiglio Federale, i nominativi ~~ritenuti più idonei a ricevere tale premio~~ **dei premiati.**

Per le categorie di cui agli articoli 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, la Commissione degli Onori non potrà proporre al Consiglio Federale nominativi diversi rispetto a quelli ritenuti idonei dalla Commissione di Eleggibilità.

La Commissione degli Onori, invece, proporrà autonomamente al Consiglio Federale i nominativi dei personaggi ritenuti meritevoli di ricevere il Premio alla Memoria, previsto all' articolo 3/e.

Il Consiglio Federale provvederà, nella sua prima riunione utile, alla relativa delibera comprendente i nominativi dei premiati, la sede e la data della cerimonia ufficiale di premiazione.

Art. 7 **Limite Annuale dei Premiati**

Il premio "Italia Basket Hall Of Fame" (IBHOF) può essere attribuito ad un numero massimo di **€ 7 persone**, per ogni anno solare, oltre ai due Premi alla memoria, eventualmente assegnati.

Non potranno essere premiati più di quattro atleti e/o atlete all'anno, mentre per allenatori, arbitri e benemeriti, il limite massimo annuale è uno, per ognuna delle tre categorie.

In generale, è possibile assegnare premi anche in numero inferiore ~~esse~~ **a sette, per ogni anno.**

DELIBERA N.245

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 41 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerata la necessità di modificare il suddetto articolo specificando che il divieto previsto nel disposto del comma 3 non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase preliminare di qualificazione svoltasi precedentemente al campionato stesso;
- esaminata la proposta di modifica presentata dal Settore Minibasket, Scuola e Giovanile;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2008/2009, il testo dell'articolo 41 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, come segue:

Art. 41 Giocatori che hanno partecipato a gare di campionato (delibera n.86 C.F. 18/05/1999 - delibera n.238 C.F. 24/07/1999 - delibera n.356 C.F. 16/10/1999 - delibera n.49 C.F. 26/02/2000 – delibera n.611 C.F. 09/06/2001 – delibera n.54 C.F. 22/09/2001 – delibera n.229 C.F. 09/03/2002 – delibera n.11 C.F. 28/09/2002 – delibera n.147 C.F. 14/12/2002 – delibera n.315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n.334 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n.423 C.F. 04/06/2005)

[1] I giocatori che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato per la società per la quale erano tesserati alla scadenza dei termini ordinari di tesseramento, con esclusione di quelli tesserati a norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E., possono chiedere di trasferirsi, entro il periodo indicato nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", ad altra società partecipante sia ad un Campionato Nazionale che Regionale di serie diversa, o se della stessa serie, anche nello stesso girone.

[2] I giocatori di categoria giovanile e quelli ammessi al Campionato Under 21 che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato con la società di appartenenza, possono chiedere di trasferirsi, con esclusione di quelli tesserati a norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E., per una sola volta, entro il 31 dicembre per ogni competizione federale, ad altra società per partecipare ai campionati Under 21 e giovanili anche se la società con la quale vengono tesserati è inserita nello stesso girone della società cedente. Possono richiedere il trasferimento anche i giocatori tesserati per la prima volta con la società che intende trasferirli. Ogni società non può tesserare più di due giocatori.

[3] Non è possibile il tesseramento suppletivo per squadre della Categoria Eccellenza per gli atleti che abbiano effettivamente partecipato ai campionati giovanili della stessa categoria. **Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase preliminare di qualificazione svoltasi precedentemente al campionato stesso.**

DELIBERA N.246

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.50, assunta dal Presidente Federale il 10 gennaio 2008, inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla società Armani Jeans Milano avverso i provvedimenti assunti dagli Organi di Giustizia di cui ai C.U. n.334- G.S.N. del 26.11.07 e 358- C.G.N. del 4.12.07, affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.50, assunta dal Presidente Federale in data 10 gennaio 2008.

DELIBERA N.247

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale il 10 gennaio 2008, inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dal tesserato Belforti Antonio avverso il provvedimento assunto dalla Corte Federale in data 7.12.07, affidando contestualmente l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.51 assunta dal Presidente Federale in data 10 gennaio 2008.

DELIBERA N.248

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.52, assunta dal Presidente Federale in data 11 gennaio 2008, con la quale è stato revocato lo stato di morosità della società Centro Pall. Rende per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Simonetti Antonella/ Centro Pall. Rende;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.52 assunta dal Presidente Federale in data 11 gennaio 2008.

DELIBERA N.249

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale in data 11 gennaio 2008, con la quale è stato revocato lo stato di morosità della società Centro Pall. Rende per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Lovato Veronica/ Centro Pall. Rende;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale in data 11 gennaio 2008.

DELIBERA N.250

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Monza nella causa civile promossa dal tesserato Ivan Salodini contro il Gruppo Sportivo Rondinella Basket e la FIP;
- ritenuto opportuno che la FIP ricorra avverso detta sentenza;
- ritenuto di affidare l'incarico di assistenza e difesa allo Studio Valori, e di nominare l'Avv. Oreste Giambellini quale domiciliatario;

DELIBERA

proporre ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Monza nella causa civile promossa dal tesserato Ivan Salodini contro il Gruppo Sportivo Rondinella Basket e la FIP affidando l'incarico allo Studio Valori e nominando l'Avv. Oreste Giambellini quale domiciliatario.

DELIBERA N.251

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista l'istanza pervenuta dal tesserato Recchiuti Vincenzo Maria di adire l'Autorità Giudiziaria nei confronti della società Pall.Teate per il recupero di un proprio credito;
- visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Recchiuti Vincenzo Maria di adire la M.O. nei confronti della società Pallacanestro Teate per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.252

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Gianluca Calzolari, tesserato quale arbitro, di adire la M.O. nei confronti del Sig. Luca Romano tesserato quale allenatore per il contenuto di alcuni articoli a firma dello stesso pubblicati su sito web;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Sig. Gianluca Calzolari di adire la M.O. nei confronti del Sig. Luca Romano.

DELIBERA N.253

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Mirko Paris, tesserato quale giocatore della società Reds Basket, di adire la M.O. nei confronti del Sig. Ettore Janni, tesserato quale giocatore della società Fortitudo C.Fidardo per gli asseriti fatti occorsi in data 23.11.07 in occasione dell'incontro del Campionato di Promozione Maschile Reds Bk Fabriano-Fortitudo C.Fidardo;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Mirko Paris di adire la M.O. nei confronti del tesserato Ettore Janni per gli asseriti fatti occorsi in data 23.11.07 in occasione dell'incontro del Campionato di Promozione Maschile Reds Bk Fabriano-Fortitudo C.Fidardo.

DELIBERA N.254

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la richiesta del Presidente della N. Dicearchia Pozzuoli di adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Gallotta Domenico Presidente della Cestistica Bernalda e Genovese Giacomo allenatore della medesima società per essere stato offeso da questi ultimi tramite le dichiarazioni rilasciate al giornalista Palmieri negli articoli apparsi su Il Quotidiano in data 08.01.08;

visto il provvedimento di archiviazione della Procura Federale adita per i medesimi fatti;

considerato che la richiesta appare del tutto generica e non individua quali sarebbero i fatti offensivi commessi dai tesserati, atteso che non si rinvencono elementi di tale genere negli articoli giornalistici allegati;

DELIBERA

di respingere la richiesta del presidente della N. Dicesarchia Pozzuoli di adire la Magistratura Ordinaria nei confronti dei tesserati Gallotta Domenico Presidente della Cestistica Bernalda e Genovese Giacomo allenatore della medesima società.

DELIBERA N.255

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società Effe 2000 Genova Pallacanestro in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Gorini Davide/ Effe 2000 Genova Pallacanestro;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Effe 2000 Genova Pallacanestro fissando il termine del 13.03.2008 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Gorini Davide / Effe 2000 Genova Pallacanestro.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411-C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.256

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S.Pall.Patti in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Del Cadia Luca / A.S. Pall.Patti;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

- ◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Pall.Patti fissando il termine del 13.03.2008 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Del Cadia Luca/ A.S. Pall.Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411-C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.257

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S.Pall.Patti in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Capuano Giuseppe / A.S. Pall.Patti;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio

Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

- ◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Pall.Patti fissando il termine del 13.03.2008 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Capuano Giuseppe / A.S. Pall.Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411-C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.258

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S. Pall.Patti in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Castelluccia Luca / A.S. Pall.Patti;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

- ◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Pall.Patti fissando il termine del 13.03.2008 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Castelluccia Luca/ A.S. Pall.Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411-C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.259

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S. Pall.Patti in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Pennisi David/ A.S. Pall.Patti;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

- ◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Pall.Patti fissando il termine del 13.03.2008 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pennisi David/ A.S. Pall.Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411-C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.260

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S.Pall. Patti in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Mayer Christian / A.S. Pall.Patti;

visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio

Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

- ◆ Dichiarare lo stato di morosità della società Pall.Patti fissando il termine del 13.03.2008 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Mayer Christian/ A.S. Pall.Patti.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411-C.U.953 del 10.06.2006.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2008/2009.

DELIBERA N.261

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.216, assunta nella riunione del 1° dicembre 2007, con la quale si è istituito il Programma di Aggiornamento Meritocratico per i tesserati C.N.A.;

preso atto delle modifiche apportate al Programma in sede di discussione in occasione del Consiglio Federale di cui sopra;

considerato che ogni tesserato C.N.A. deve osservare quanto previsto dal programma per poter sottoscrivere un tesseramento gara con le affiliate F.I.P.;

vista la proposta di modifica avanzata dal Presidente del C.N.A. con la quale richiede che venga modificato la denominazione del programma da "*Programma di Aggiornamento Meritocratico (PAM)*" a "**Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO)**" senza alcuna altra modifica sostanziale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Modificare la denominazione del progetto dei tesserati C.N.A. da "*Programma di Aggiornamento Meritocratico (PAM)*" a "**Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO)**" che si allega e che si intende parte integrante della presente delibera.

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ALLENATORI DI PALLACANESTRO

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori si svolge attraverso un reale percorso di formazione continua alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali legate all'insegnamento della pallacanestro. Il CNA ritiene quindi di dar seguito alla formazione di base attuata tramite i corsi già in essere, attivando una procedura attraverso la quale, con periodiche occasioni di confronto e di approfondimento, si offra agli allenatori un aggiornamento di qualità. Ciò consentirà di seguire un processo di formazione all'interno di un sistema di aggiornamento basato su diversi livelli, il raggiungimento dei quali potrà permettere la partecipazione ad attività programmate dal CNA secondo indicazioni che saranno di seguito definite.

Il progetto, da attuare in via sperimentale nei primi due anni, potrà essere soggetto a variazioni.

2. OBIETTIVI

Il **PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO MERITOCRATICO OBBLIGATORIO** (di seguito ~~PAM~~ **PAO**) ha l'obiettivo prioritario di dare una continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Gli allenatori potranno migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema è basato sul principio dei crediti formativi in modo da permettere la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, approvando percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (es. Università, Federazioni di altri paesi) ed eventuali apprendimenti realizzati, come allenatori, nella pratica sul campo.

4. ORGANIZZAZIONE

Il CNA, con la propria struttura (centrale e territoriale), provvederà alla programmazione dell'attività di aggiornamento; in particolare il PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TERRITORIALE verrà strutturato organizzando più incontri a livello territoriale secondo le modalità di seguito specificate (Cfr. 5).

Ad ogni incontro territoriale presiederà obbligatoriamente un responsabile ufficiale del CNA (componente commissione provinciale o regionale allenatori) che provvederà a certificare le presenze e la partecipazione degli allenatori e dei relatori.

Al termine di ogni stagione sportiva le Commissioni Regionali Allenatori provvederanno ad inviare al CNA l'elenco aggiornato dei propri tesserati con l'indicazione dei crediti acquisiti.

5. PROGETTO DI AGGIORNAMENTO TERRITORIALE

Al fine di attuare il programma su indicato è opportuno che ogni Commissione Provinciale Allenatori organizzi ogni anno sportivo almeno tre incontri di aggiornamento della durata di due ore ciascuno e che ogni Commissione Regionale Allenatori organizzi ogni anno sportivo almeno due incontri di aggiornamento della durata di due ore ciascuno.

Ogni Commissione Regionale Allenatori dovrà presentare un progetto di aggiornamento territoriale che, nell'ambito della rispettiva autonomia tecnica, dia la priorità ai principi indicati dal programma tecnico elaborato dal CNA. Ogni progetto presentato dal CNA territoriale dovrà essere approvato dal CNA, che ne valuterà la conformità e l'attualità dei contenuti.

Una tempestiva programmazione degli incontri consentirà di divulgare, attraverso gli strumenti più idonei, le date, le località di svolgimento e, ove possibile, gli argomenti ed i relatori.

6. PROGRAMMA TECNICO

Il programma tecnico del ~~PAM~~ **PAO** viene redatto dal Responsabile Tecnico del CNA e viene aggiornato ogni biennio.

Tutte le iniziative formative organizzate dagli organi periferici, per essere riconosciute valide ai fini dell'aggiornamento, devono essere attinenti al programma tecnico.

Per il biennio 2007/2009 il programma tecnico è orientato al "Miglioramento individuale del giocatore".

7. ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO - VALORE DEI CREDITI - CERTIFICAZIONE

Tutte le attività autorizzate dal CNA che permettono l'acquisizione di crediti formativi sono utili all'attività di aggiornamento. In particolare:

7.1 partecipazione agli aggiornamenti territoriali (provinciali o regionali) organizzati dalle commissioni territoriali competenti;

7.2 partecipazione a clinic nazionali o internazionali organizzati dal CNA o da altri enti, ma sempre nell'ambito delle finalità del presente progetto.

Il valore dei crediti assegnato a queste attività viene determinato dai seguenti indicatori:

- a) territorialità (provinciale, regionale, nazionale o internazionale): da 1,5 a 4;
- b) qualifica e curriculum del relatore: da 0,5 a 2;
- c) durata dell'aggiornamento (come da tabella di seguito riportata).

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate nei punti 7.1 e 7.2 sarà certificata dal responsabile CNA presente all'incontro attraverso appositi moduli su cui saranno indicati:

- data, orario e luogo di svolgimento;
- contenuto;
- relatore;
- durata dell'incontro;
- crediti acquisiti.

Una copia così compilata e controfirmata sarà consegnata al partecipante; il responsabile CNA provvederà ad inviare l'elenco alle competenti Commissioni Regionali Allenatori entro sette giorni dalla data dell' incontro.

Sarà cura delle Commissioni Regionali Allenatori verificare che l'attribuzione dei crediti rispetti le indicazioni di cui sopra e che non vengano attribuiti ulteriori crediti nel caso di allenatori che partecipino a più eventi di aggiornamento territoriale tenuti dallo stesso relatore e di identico contenuto.

7.3 attività di relatore in occasione degli aggiornamenti territoriali e nazionali.

7.4 attività di docente-formatore nei corsi di vario livello organizzati dal CNA.

Il valore dei crediti assegnato alle attività relative ai punti 7.3 e 7.4 viene determinato dai seguenti indicatori:

- a) territorialità (provinciale, regionale, nazionale o internazionale): da 2 a 4;
- b) livello del relatore: per ogni biennio viene riconosciuto un bonus di 4 crediti agli allenatori in attività nelle massime categorie maschili e femminili (Serie A maschile, Legadue maschile, Serie A1 femminile) che svolgano compiti di relatori ad ogni livello.

Si precisa che per l'attività di relatore, ai fini dell'attribuzione dei crediti, saranno considerati gli interventi che abbiano la durata di almeno 90 minuti, ritenendo altresì valida, a tal fine, la somma di più relazioni nell'arco dello stesso evento, come, ad esempio, clinic di uno o più giorni.

Per l'attività di relatore-formatore possono essere accumulati un massimo di 6 crediti nel corso di un biennio.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata al punto 7.3 sarà certificata dal responsabile CNA organizzatore dell'aggiornamento attraverso appositi moduli su cui saranno indicati:

- data, orario e luogo di svolgimento;
- contenuto;
- durata dell'incontro;
- crediti acquisiti.

Una copia così compilata e controfirmata sarà consegnata al relatore; il responsabile del clinic dovrà inviare identica copia alla attenzione della Commissione Regionale Allenatori competente entro sette giorni dallo svolgimento dell'evento.

La partecipazione all'attività indicata al punto 7.4 sarà certificata dal direttore del corso attraverso appositi moduli su cui saranno indicati:

- data, orario e luogo di svolgimento;
- ruolo dell'allenatore interessato (capo istruttore, assistente);
- crediti acquisiti.

Una copia così compilata e controfirmata sarà consegnata al formatore;
il direttore del corso dovrà inviare identica copia all'attenzione della Commissione Regionale Allenatori competente entro sette giorni dal termine dell'evento.

La seguente tabella A rappresenta un riepilogo di quanto sopra esposto:

TABELLA A - ATTIVITA' E VALORE DEI CREDITI				
<i>attività</i>	<i>credito</i>	<i>relatore</i>	<i>credito</i>	<i>tot. credito</i>
Aggiornamento territoriale	1,5	allenatore o allenatore nazionale	0,5	2
Aggiornamento territoriale	1,5	Tecnico SSN o allenatore Serie A	1,5	3
Aggiornamento nazionale o internazionale	da 2 a 4*	Allenatore nazionale Tecnico SSN- allenatore Serie A o di Federazione straniera	2	da 4 a 6 *
Relatore aggiornamento territoriale	2			2
Relatore aggiornamento nazionale o internazionale	4			4
Istruttore Corsi CNA	da 2 a 4			Da 2 a 4**

* la variabile terrà conto della durata dell'aggiornamento (ad esempio clinic di una giornata comporterà l'acquisizione di 4 crediti totali, clinic di durata maggiore 6 crediti).

** l'assegnazione del credito terrà conto del livello del corso (all. allenatore, allenatore di base, allenatore);

8. REQUISITI MINIMI DELLE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO

Relativamente alle attività di aggiornamento organizzate dal CNA, saranno ritenute valide ai fini dell'assegnazione dei crediti gli eventi che abbiano i seguenti requisiti minimi:

durata: 90 minuti;

qualifica del relatore: allenatore o competenze specifiche riconosciute (preparatore fisico, medico, psicologo, metodologo, etc. etc.)

contenuti: conformi al programma tecnico.

9. CREDITI E LIVELLI DI AGGIORNAMENTO

Il progetto di aggiornamento ha durata biennale, intese come annate sportive (1° luglio, 30 giugno successivo): in questo arco di tempo ogni tesserato potrà acquisire crediti attraverso le attività prima descritte. Ciò consentirà ad ognuno di poter accedere ad uno dei quattro livelli previsti dal programma di aggiornamento meritocratico.

In fase di avvio del progetto, tutti gli allenatori tesserati sono collocati in un ipotetico livello base.

Inadempimento dell'obbligo minimo

L'allenatore tesserato che, nel corso di un biennio, indipendentemente dal livello di appartenenza, non dovesse conseguire i crediti minimi previsti dal livello ~~PAM~~ PAO (12 per allievo allenatore ed allenatore di base, 10 per allenatore ed allenatore nazionale) perderà il diritto alla tessera gare per la stagione successiva.

Recupero dei crediti

Il recupero dei crediti mancanti potrà avvenire nella stagione seguente al biennio in questione o in quelle successive; in tal modo si potrà riacquisire il diritto alla tessera gare per la stagione seguente.

TABELLA A - ATTIVITA' E VALORE DEI CREDITI

<i>qualifica</i>	DAM PAO
allievo allenatore	12crediti*
allenatore di base	12 crediti
allenatore	10 crediti
allenatore nazionale	10 crediti

*Si intende l'anno di allievo allenatore ed il primo anno di allenatore di base

10. ALLENATORI BENEMERITI D'ECCELLENZA

Gli allenatori che appartengono alla categoria dei benemeriti d'eccellenza, che non dovessero conseguire i crediti minimi previsti nel punto 9, conserveranno comunque il diritto alla tessera gare.

DELIBERA N.262

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.44, assunta dal Presidente Federale il 13 dicembre 2007, con la quale sono state modificate le date di svolgimento dei Campionati di Serie A2 Femminile e B d'Eccellenza Femminile;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.44, assunta dal Presidente Federale in data 13 dicembre 2007.

DELIBERA N.263

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.45, assunta dal Presidente Federale il 13 dicembre 2007, con la quale sono stati nominati, per il biennio sportivo 2007/2009 e comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale, il sig. Mario Ghiacci componente del Settore Agonistico ed il sig. Ario Costa componente della Commissione Esecutiva Procuratori in rappresentanza della Lega Società Pallacanestro Serie A;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.45, assunta dal Presidente Federale in data 13 dicembre 2007.

DELIBERA N.264

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.46, assunta dal Presidente Federale il 17 dicembre 2007, con la quale viene stabilito che, in deroga a quanto previsto a pagina 22 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2007/2008, che il termine ultimo del 1° tesseramento suppletivo per le atlete straniere partecipanti al Campionato di Serie A1 Femminile è previsto per il 10 gennaio 2008;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.46, assunta dal Presidente Federale in data 17 dicembre 2007.

DELIBERA N.265

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.48, assunta dal Presidente Federale il 20 dicembre 2007, con la quale vengono stabilite le nuove date della poule retrocessione C, in considerazione che la rinuncia alla partecipazione al Campionato di serie B d'Eccellenza femminile della società Madonna Alta Perugia ha determinato la necessità di prevedere una sola retrocessione sul campo;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.48, assunta dal Presidente Federale in data 20 dicembre 2007.

DELIBERA N. 266

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che il Comitato Provinciale di Vercelli, nella persona del suo delegato Sig. Fausto AUDONE, nominato con propria delibera n. 247 assunta nella riunione del 10 febbraio 2007, non ha adempiuto per il corrente anno agli obblighi amministrativi - contabili previsti dai regolamenti FIP;

vista la nota pervenuta dal Presidente del C.R. Piemonte, Sig. Giorgio Bassignana in data 14 gennaio 2008 con la quale comunica l'impossibilità di ottenere gli atti amministrativi relativi al 2°, 3° e 4° trimestre 2007 più volte richiesti al delegato del C.P. Vercelli;

ritenuto pertanto necessario destituire dall'incarico di delegato del Comitato Provinciale di Vercelli il Sig. Fausto Audone;

preso atto della nota del Presidente Regionale Sig. Giorgio Bassignana, con la quale si propone alla carica di Commissario Provinciale di Vercelli fino alla nomina di un nuovo Delegato Provinciale;

acquisito il parere favorevole del Presidente del SOT, dott. Vittorio Smioldo;

DELIBERA

di destituire, con effetto immediato, il Sig. Fausto AUDONE dall'incarico di Delegato del Comitato Provinciale FIP Vercelli, nominando contestualmente Commissario Straordinario del suddetto comitato il Sig. Giorgio Bassignana con il compito di individuare e proporre al SOT per i successivi adempimenti il nominativo di un nuovo delegato per il CP di Vercelli, entro 90 giorni dall'approvazione della seguente delibera.

DELIBERA N.267

Il Consiglio Federale,

Visti lo Statuto e i regolamenti Federali, e in particolare l'articolo n° 36, comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nella Provincia di L'Aquila risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;

presa in esame la proposta del Comitato Regionale FIP Abruzzo di nominare la Sig.ra Cristiana SARDELLONE delegato per la provincia di L'Aquila, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2005-2008, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, la Sig.ra Cristiana SARDELLONE Delegato per la provincia di L'Aquila.

DELIBERA N.268

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore Giovanile, Minibasket e Scuola di concedere l'autorizzazione al PSG Mini&Basket Circuit di organizzare nel corso corrente anno i Tornei indicati nell'elenco sottostante;
- considerato che la FIP ha già concesso, in modo continuativo, tale autorizzazione dal 1998 e che il PSG Circuit Mini&Basket ha dimostrato sempre grande professionalità nell'organizzazione di tali Tornei;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, considerati i fini istituzionali del Settore Giovanile, Minibasket e Scuolat;

DELIBERA

di autorizzare il PSG Circuit Mini&Basket ad organizzare, nell'anno 2008, i Tornei descritti nell'elenco allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

PROGRAMMA EVENTI 2008 PSG					
Denominazione	Categoria	Da...	A...	Mese	Località
MINIBASKET					
6° Giochiamo a MB	Aquilotti 1997	Mer 2	Dom 6	Gennaio	Varese
3° G.Boris	Esordienti'96	Gio 3	Dom 6	Gennaio	Livorno
22° Mazzetto	Esordienti 1996	Mer 30	Dom 4	Maggio	Padova
16° MB in piazza	Aquilotti 1997	Dom 22	Dom 29	Giugno	Matera
23° ForumSempronii	Aquilotti 1997	Sab. 5	Dom 13	Luglio	Fossombrone (PS)
17° Ministars	Esordienti 1996	Dom 20	Dom 27	Luglio	Roseto d. Abruzzi (TE)
17° PSG Va' a canestro	Esordienti 1996	Lun 18	Dom 24	Agosto	Porto S. Giorgio (AP)
15° Evviva il MB	Aquilotti 1997	Mer 27	Dom 31	Agosto	Trieste - Muggia
GIOVANILI					
19° Maggio	1995 + Es '96	Mer 19	Lun 24	Marzo (Pasqua)	Caserta
16° Leoncino	Aquilotti 1997	Gio 19	Dom 22	Giugno	Venezia Mestre.
	1995 + Es '96	Gio 26	Dom. 29	Giugno	Venezia Mestre
9° MB nel sole	1994 Under14	mar-24	Dom 29	Giugno	San Filippo del Mela (ME)
Finali tra i campioni regionali U14	1994 Under14	Dom 29	Dom 06	Luglio	Porto S.Giorgio (AP)
5° Adriatico	1995 Under13	mar-15	Dom 20	Luglio	Porto S. Elpidio (AP)
13° Bertini	1995 Under14	Sab 27	Dom 28	Settembre	Padova

DELIBERA N.269

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.49, assunta dal Presidente Federale in data 3 gennaio 2008, con la quale è stata convocata l'Assemblea Generale Straordinaria per l'elezione del Consigliere Federale in rappresentanza delle società partecipanti al massimo campionato professionistico il giorno 8 febbraio 2008, nella sede di Bologna alle ore 15:00 in prima convocazione ed alle ore 16:00 in seconda convocazione, e nominata altresì la Commissione Verifica Poteri;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza;

DELIBERA

ratificare la delibera n.49, assunta dal Presidente Federale in data 3 gennaio 2008.

DELIBERA N.270

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la proposta di stesura del nuovo Statuto della Lega Nazionale Pallacanestro approvato dall'Assemblea Straordinaria delle Società aderenti alla Lega stessa, svoltasi a Roma in data 30 giugno 2007;
- considerate le osservazioni della Commissione Carte Federali, trasmesse con nota della Segreteria Generale (prot. n.901) del 20 settembre 2007;
- vista la nuova bozza comunicata dalla Segreteria della Lega Nazionale Pallacanestro, in data 9 gennaio 2008, nella quale sono state recepite tutte le osservazioni sollevate dalla Commissione Carte Federali;
- ritenuta pertanto l'ultima stesura presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

approvare, ai fini sportivi, lo Statuto della Lega Nazionale Pallacanestro, deliberato dall'Assemblea Straordinaria delle Società iscritte alla Lega stessa svolta a Roma in data 20 giugno 2007, con il testo di seguito riportato che fa parte integrante della presente delibera.

TITOLO I - I SOGGETTI

CAPO I - LA LEGA

Articolo 1 - Costituzione, scopi e sede

- [1] La Lega Nazionale Pallacanestro, riconosciuta a norma dell'art. 60 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), è l'associazione dei sodalizi affiliati alla F.I.P. partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale. Ha lo scopo di organizzare una fattiva solidarietà tra i sodalizi, per una migliore e più organica tutela degli interessi comuni e per uno sviluppo sempre maggiore dello sport della pallacanestro, nell'ambito delle direttive e degli obiettivi fissati dalla F.I.P.
- [2] Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive e della salute di quanti vi partecipino.
- [3] Per il raggiungimento dello scopo la Lega Nazionale Pallacanestro potrà compiere ogni atto idoneo, assumere personale, acquistare beni mobili ed immobili, attrezzature, organizzare manifestazioni sportive, convegni, congressi, acquisire sponsor, utilizzare nuove tecnologie di comunicazione e quanto altro possa assicurare alla Lega Nazionale Pallacanestro i mezzi per lo svolgimento dello scopo sociale.
- [4] La Lega Nazionale Pallacanestro ha sede in Roma e possono essere attivati uffici decentrati.

CAPO II - I SODALIZI

Articolo 2 - Ammissione, composizione ed esclusione

- [1] Hanno diritto a fare parte della Lega Nazionale Pallacanestro i sodalizi partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale e che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente Statuto, nei regolamenti e nelle decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro.
- [2] I sodalizi promossi ai campionati professionistici o retrocessi a campionati a carattere regionale, cessano automaticamente di far parte della Lega Nazionale Pallacanestro.
- [3] Si danno per aderenti alla Lega Nazionale Pallacanestro, tutti i sodalizi che hanno acquisito il diritto a partecipare ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale.
- [4] I sodalizi, aderenti alla Lega Nazionale Pallacanestro, nel rispetto dell'art. 60 dello Statuto F.I.P., possono presentare istanza di recesso motivata al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno sportivo.
- [5] Per i sodalizi retrocessi dalla Legadue o neopromossi dalla Serie C2, il termine di recesso è stabilito all'11 luglio di ogni anno sportivo.
- [6] Per le Società ripescate il termine di recesso è stabilito entro cinque giorni dall'avvenuto ripescaggio.
- [7] Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione di recesso presentata dalla Società ed informa la Federazione di tale volontà.

Articolo 3 - Partecipazione

- [1] La partecipazione alla Lega Nazionale Pallacanestro comporta l'adesione allo Statuto, il rispetto e l'osservanza delle deliberazioni ed il pagamento di una quota associativa sotto forma di percentuale sugli incassi così come è definita dalla F.I.P. ed ogni altra somma deliberata, attraverso l'approvazione del bilancio preventivo, dall'Assemblea Generale.
- [2] Tutti i sodalizi e le persone tesserate, con l'adesione alla Lega Nazionale Pallacanestro si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della Lega Nazionale Pallacanestro e della F.I.P..

Articolo 4 - L'anno sportivo

- [1] L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO II - LA STRUTTURA

CAPO I - GLI ORGANI

Articolo 5 - Classificazione

- [1] Sono organi della Lega Nazionale Pallacanestro:
- l'Assemblea Generale;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - la Giunta Esecutiva;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
- [2] Tutti i componenti degli organi della Lega Nazionale Pallacanestro durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi. Possono essere previste indennità per incarichi specifici.

CAPO II - LE ASSEMBLEE

Articolo 6 - L'Assemblea Generale

- [1] L'Assemblea Generale è il massimo organo della Lega Nazionale Pallacanestro.
- [2] L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria.
- [3] La data, la sede e l'ordine del giorno delle Assemblee Generali dei sodalizi sono fissati dal Consiglio Direttivo.
- [4] L'Assemblea Generale dovrà essere altresì convocata dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in caso di istanza presentata da almeno 1/5 dei sodalizi facenti parte dell'Associazione.
- L'istanza, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti che si richiede vengano discussi, dovrà essere inviata al Presidente della LNP ed al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente - verificata entro i dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza la sussistenza del quorum per la richiesta - ha l'obbligo di effettuare direttamente la convocazione entro i successivi 30 giorni. In caso di mancata convocazione nei termini, la stessa dovrà essere effettuata con massima urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- [5] La convocazione è firmata dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro o da chi ne fa le veci. Fra la data di spedizione della convocazione e quella fissata per lo svolgimento, devono intercorrere almeno venti giorni.
- L'invio può essere validamente effettuato via posta elettronica e il documento viene pubblicato sul sito www.legapallacanestro.it.
- [6] L'Assemblea Generale delibera:
1. In Seduta Straordinaria:
 - sulle modifiche allo Statuto;
 - sull'eventuale scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
 - su tutte quelle materie riservate dalla Legge o dal presente Statuto all'assemblea in sede straordinaria.
 2. In Seduta Ordinaria:
 - approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il 30 settembre di ogni anno;
 - elegge il Presidente;
 - elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
 - elegge i componenti il collegio del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
 - delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla Legge o dal presente Statuto all'assemblea in sede ordinaria.
- [7] L'Assemblea Generale è convocata in prima e seconda convocazione, anche nello stesso giorno.
- [8] L'Assemblea Generale sia in seduta straordinaria che ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega dei 6/10 dei sodalizi associati, mentre in seconda convocazione con la presenza di 1/7 dei sodalizi associati. In entrambi i casi delibera a maggioranza dei sodalizi presenti, anche per delega.

- [9] I sodalizi associati partecipano all'Assemblea Generale per il tramite dei propri legali rappresentanti o di soggetti da questi delegati. Sono ammessi ad assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento qualora esso sia richiesto dall'ordine del giorno o dagli associati presenti, i componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della FIP o persona da lui espressamente designata, nonché le persone invitate dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro.
- [10] La legittimazione a partecipare all'Assemblea Generale ovvero ad assistervi senza diritto di voto è verificata dalla Commissione Verifica dei Poteri, presieduta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o, in caso di suo impedimento, da un altro componente del Collegio.
- [11] Gli altri componenti della Commissione Verifica Poteri sono nominati dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, in numero non inferiore a due.
- [12] L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o altrimenti dalla persona designata dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione è curata dal Direttore Generale ovvero da un notaio in caso di Assemblea in seduta straordinaria.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Articolo 7 - Funzioni e attribuzioni

- [1] Il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro ha la legale rappresentanza della Lega Nazionale Pallacanestro sia di fronte ai terzi che in giudizio. Egli è il massimo organo amministrativo della Lega Nazionale Pallacanestro. Convoca e presiede le Assemblee della Lega, le riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo. Rimane in carica dalla sua elezione e fino al termine del relativo quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
- [2] Il Presidente:
- a) firma gli atti della Lega Nazionale Pallacanestro;
 - b) indica, su proposta del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro nelle Commissioni della F.I.P. dove essi sono previsti;
 - c) fissa l'ordine del giorno delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, che convoca, regolandone la procedura e le modalità dei lavori;
 - d) presiede le Assemblee Generali e Straordinarie;
 - e) è responsabile della gestione finanziaria della Lega Nazionale Pallacanestro ed eventuali suoi organismi;
 - f) esercita il potere di controllo su ogni attività della Lega Nazionale Pallacanestro ad eccezione di quella del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Lega Nazionale Pallacanestro;
 - h) assume delibere a carattere d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utile;
 - i) propone al Consiglio Direttivo il nominativo del Direttore Generale;
 - j) propone al Consiglio Direttivo la nomina di consulenti e collaboratori.
- [3] Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento e, in caso di assenza definitiva o decadenza del Presidente, provvede altresì a convocare l'Assemblea Generale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo.

CAPO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 8 - Composizione

- [1] Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di nove componenti eletti dall'Assemblea in numero di tre Consiglieri per ognuno dei campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale.
- Il Regolamento di Lega determina le modalità di voto dei Consiglieri in ragione della loro rappresentatività.
- Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunioni del Consiglio Direttivo:
- a) Il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il Direttore Generale della Lega Nazionale Pallacanestro.
- Possono inoltre essere invitati il Componente del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro eletto in rappresentanza dei sodalizi partecipanti ai campionati nazionali ed i responsabili di Commissioni di lavoro o i rappresentanti di altri Organismi che possano essere costituiti nell'ambito

dell'attività della Lega Nazionale Pallacanestro, nonché quanti il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano utile invitare in ragione delle materie all'ordine del giorno dei lavori.

- [2] I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico di riferimento. Sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Decadono dalla carica i componenti il cui sodalizio cessa di far parte, per qualsiasi motivo, della Lega Nazionale Pallacanestro.
- [3] I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con i primi dei non eletti in rappresentanza del campionato nazionale nell'Assemblea secondo la graduatoria promulgata, in caso di mancanza di primi non eletti si procederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del o dei Consiglieri da sostituire, purché il numero complessivo di consiglieri decaduti non comporti la decadenza dell'intero Consiglio.

Articolo 9 - Riunioni e maggioranze

- [1] Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da cinque dei suoi componenti. Viene convocato, senza particolari formalità, con almeno otto giorni di preavviso e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. I componenti hanno diritto ad un voto ciascuno ed, in caso di parità, prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.

Articolo 10 - Funzioni e attribuzioni

- [1] Il Consiglio Direttivo ha il compito primario di coadiuvare il Presidente nella conduzione della Lega Nazionale Pallacanestro e di deliberare regolamenti e normative della Lega Nazionale Pallacanestro vincolanti per tutti i sodalizi.
- [2] Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega Nazionale Pallacanestro per il raggiungimento dello scopo sociale in linea con i criteri indicati dall'Assemblea Generale.
- [3] E' compito del Consiglio Direttivo redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente ad una relazione esplicativa. Tali documenti devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti affinché gli stessi possano procedere alle verifiche ed alla redazione di una loro relazione.
- [4] Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere depositati - almeno otto giorni prima della data fissata per l'esame da parte dell'Assemblea Generale - presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro, inviati per posta elettronica, a tutti i sodalizi ed altresì pubblicati per la loro consultazione sul sito www.legapallacanestro.it.
- [5] In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) convoca l'Assemblea, fissa l'ordine del giorno, predispone la relazione da proporre all'Assemblea;
 - b) propone alla F.I.P. l'adozione di norme di interesse generale e particolare per i campionati strutturati con fasi a carattere nazionale;
 - c) fissa l'ammontare annuo, differenziato a seconda del campionato di appartenenza, e le modalità di presentazione delle garanzie fidejussorie richieste per l'iscrizione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
 - d) attraverso la redazione del bilancio preventivo, determina la quota di contributo promo-pubblicitario, sempre diversificato ed a carico del singolo associato, calcolato in funzione della attività di sviluppo e promozione programmata dal Direttivo a favore dei sodalizi, per l'esercizio sociale in corso alla data di approvazione del bilancio preventivo stesso;
 - e) redige ed approva il Regolamento Interno e tutti gli altri, eventuali, Regolamenti della Lega Nazionale Pallacanestro e provvede alle relative modifiche;
 - f) predispone e negozia i contratti e le forniture di beni e servizi, la cui esecuzione è affidata al controllo del Presidente;
 - g) delibera sugli accordi e le convenzioni a carattere nazionale o internazionale circa la diffusione radio-televisiva degli incontri di campionato;
 - h) decide l'applicazione di sanzioni, anche a carattere economico-amministrativo, a carico di sodalizi che non abbiano adempiuto alle disposizioni della Lega Nazionale Pallacanestro;
 - i) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
 - j) propone al Presidente, che li designa, i rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro nell'ambito degli organi federali;
 - k) nella prima riunione successiva alle elezioni nomina al suo interno un Vice Presidente, con funzioni vicarie, scegliendolo tra tutti i Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale;
 - l) delibera di avvalersi di collaborazioni esterne per la gestione della Lega Nazionale Pallacanestro;
 - m) delibera la costituzione di fondi o riserve a carattere generale o specifici per attività riferita a singoli campionati;

- n) ha tutte le altre prerogative e competenze previste dalle Legge o nei Regolamenti della Lega Nazionale Pallacanestro.

CAPO V - LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 11 - Composizione

- [1] La Giunta Esecutiva è costituita da quattro componenti con diritto di voto:
- a) il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro;
 - b) i Consiglieri eletti in rappresentanza di ognuno dei campionati strutturati con fasi a carattere nazionale, che abbiano riportato il maggior numero di voti.
- Partecipa, senza diritto di voto, alla riunione della Giunta Esecutiva, il Direttore Generale della Lega Nazionale Pallacanestro.
- Possono inoltre essere invitati i responsabili di Commissioni di lavoro o i rappresentanti di altri Organismi che possano essere costituiti nell'ambito dell'attività della Lega Nazionale Pallacanestro.

Articolo 12 - Funzioni e attribuzioni

- [1] La Giunta Esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Viene convocata con almeno tre giorni di preavviso e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
- [2] Ha il compito primario di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e delibera su tutte le materia di competenza del Consiglio Direttivo che ne deve poi ratificare le decisioni, pena l'annullamento delle delibere.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 13 - Composizione

- [1] Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori vengono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica quattro anni, sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi e non decadono anche nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell'intero Consiglio Direttivo.
- [2] Il Presidente del Collegio è scelto con votazione dei membri effettivi, nel loro ambito, entro 20 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale. Almeno due degli effettivi (tra cui il Presidente) ed uno dei supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili ed all'albo dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dimostrare di avere maturato esperienza nel settore dello sport.

Articolo 14 - Funzioni e attribuzioni

- [1] Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le sue funzioni nel rispetto dell'art. 2043 del Codice Civile e delle norme della F.I.P.. Il Collegio dei Revisori dovrà vigilare sull'osservanza - degli organi associativi - della Legge, dello Statuto e dei regolamenti; dovrà vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Sarà quindi investito del conseguente potere/dovere di convocare l'Assemblea Generale tutte le volte che lo ritenesse opportuno e nei casi in cui non vi provveda - pur essendone obbligato per statuto - il Consiglio Direttivo. Vigilerà in particolare sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente e sul rispetto del regolamento elettivo.

CAPO VII - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 15 - Composizione

- [1] Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea riunita per il rinnovo delle cariche della Lega. I componenti del Collegio dei Probiviri nominano al proprio interno un Presidente e un segretario nella prima riunione utile dopo la loro elezione. Essi durano in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico di riferimento, sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi e non decadono anche nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell'intero Consiglio Direttivo.
- [2] I componenti del Collegio dei Probiviri devono essere in possesso di requisiti di alto profilo morale e professionale, essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno due anni e avere competenza in materia sportiva. Essi non devono aver riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell'ambito di Federazioni Sportive o dell'ordine professionale di appartenenza.

[3] Il Collegio delibera sempre con la presenza di tutti e tre i suoi componenti e a maggioranza.

Articolo 16 - Funzioni e attribuzioni (Controversie tra sodalizi aderenti)

- [1] Le controversie tra affiliati e tra questi e la Lega Nazionale Pallacanestro o suoi organi sono devolute in prima istanza ad un Collegio di Proviviri, il quale tenta obbligatoriamente la conciliazione tra le parti. Qualora non si addivenga ad una conciliazione, il Collegio esamina e decide le questioni sottoposte al suo giudizio nel rispetto del giusto processo e del diritto alla difesa. La determinazione così assunta dal Collegio dei Proviviri esprime la volontà finale dell'ente ed è impugnabile direttamente dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI.
- [2] Le sanzioni disciplinari che il Collegio può irrogare sono: il richiamo, l'ammenda, la sospensione, l'espulsione.
- [3] Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.
- [4] L'ammenda è inflitta per inadempimenti e/o ritardi agli oneri contributivi cui sono tenute i sodalizi.
- [5] L'espulsione è inflitta nei seguenti casi:
- a) svolgimento di attività in grave contrasto con gli interessi e le finalità della Lega o con le delibere assunte dall'assemblea;
 - b) indegnità morale; in particolare per comprovato svolgimento di attività illecite;
 - c) violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza sportiva secondo, le norme, gli usi e le consuetudini dell'ordinamento sportivo.
- [6] Su istanza degli organi di Lega o dei suoi sodalizi, il Collegio esercita altresì funzione consultiva e di interpretazione non vincolante delle norme statutarie e regolamentari della Lega.
- [7] Le modalità di funzionamento del Collegio e delle sue attribuzioni è disciplinato da un apposito Regolamento di Lega ovvero da un apposito capitolo del Regolamento interno alla Lega.

CAPO VIII - LA SEGRETERIA

Articolo 17 - Composizione

- [1] Il Direttore Generale dirige la Segreteria ed è suo compito dare attuazione alle direttive ed alle deliberazioni assunte dagli Organi della Lega Nazionale Pallacanestro.
- [2] Il personale addetto alla Segreteria dipende gerarchicamente dal Direttore Generale che nomina un Capo Ufficio, responsabile dell'operato e dell'efficienza degli impiegati e che risponde direttamente del suo operato al Presidente ed al Direttore Generale.
- [3] Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
- [4] Il Direttore Generale nominato ha diritto ad un compenso annuale concordato per iscritto con il legale rappresentante della Lega Nazionale Pallacanestro. Ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'attività che svolge.

Articolo 18 - Funzioni e attribuzioni

- [1] Con apposita deliberazione, il Presidente della Lega e il Consiglio Direttivo possono delegare parte delle loro attribuzioni e poteri al Direttore Generale, ovvero delegarlo espressamente per il compimento di singoli atti. In particolare, il Direttore Generale può essere autorizzato ad operare sui c/c postali e bancari intestati alla Lega Nazionale Pallacanestro nei limiti delle disponibilità contabili o di quelle fissate preventivamente dal Consiglio Direttivo e limitatamente al pagamento di canoni o ratei periodici o somministrazioni in esecuzione di accordi già stipulati, degli stipendi degli impiegati, degli oneri previdenziali, delle utenze e delle fatture di fornitori e consulenti.

TITOLO III - ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

CAPO I - ELEGGIBILITA'

Articolo 19 - Eleggibilità

- [1] Sono eleggibili alle cariche sociali della Lega Nazionale Pallacanestro i cittadini italiani e stranieri che:
- abbiano compiuto la maggiore età;
 - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

- [2] I candidati alla Presidenza della Lega Nazionale Pallacanestro debbono aver esercitato ininterrottamente per almeno due anni mansioni di carattere direttivo in qualsiasi organo della F.I.P., oppure aver ricoperto la carica di Presidente o il ruolo di Dirigente Responsabile in un sodalizio affiliato partecipante ad un campionato non professionistico maschile di pallacanestro, strutturato con fasi a carattere nazionale.
- [3] Possono candidarsi al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro solo coloro che al momento della candidatura rivestono la carica di Presidente o Dirigente Responsabile in un sodalizio affiliato e partecipante ad un campionato non professionistico maschile di pallacanestro, strutturato con fasi a carattere nazionale. La candidatura può essere posta solo per il campionato di appartenenza del sodalizio di cui il candidato è espressione.

Articolo 20 - Ineleggibilità

- [1] Non sono eleggibili alle cariche sociali i tesserati:
 - a) cittadini italiani e stranieri che non abbiano mai ricoperto cariche nella F.I.P.;
 - b) cittadini italiani minorenni alla data di celebrazione dell'Assemblea;
 - c) che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P., di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - e) che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - f) che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della F.I.P.;
 - g) che abbiano subito condanne passate in giudicato da parte degli organi di giustizia della F.I.P., del C.O.N.I., delle FF.SS.NN. e Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, con periodo di interdizione all'attività sportiva federale superiore a sei mesi per singolo provvedimento.
- [2] Le candidature di persone non eleggibili si hanno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.

Articolo 21 - Candidature

- [1] Per concorrere alle cariche sociali elettive deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
- [2] Le candidature devono essere proposte, separatamente per ciascuna carica, dai sodalizi affiliati e partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale e, per essere validamente proposte, devono essere presentate:
 - a) da almeno 10 sodalizi per la candidatura a Presidente;
 - b) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a Consigliere;
 - c) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a membro del Collegio dei Proviviri.
- [3] Le candidature debbono essere sottoscritte su apposito modulo, inviato ai sodalizi insieme alla convocazione dell'Assemblea a mezzo e-mail e con avviso sul sito www.legapallacanestro.it, dal Presidente o dal Legale Rappresentante dei sodalizi. Debbono essere depositate, anche via fax, presso la Segreteria della Lega Nazionale Pallacanestro entro le ore 20,00 del settimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea.
- [4] Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.
- [5] Scaduti i termini di presentazione ed accettazione i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico in una lista unica per ciascuna carica.

Articolo 22 - Elezione alle cariche

- [1] L'elezione del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro avviene a maggioranza assoluta, con la metà più uno dei voti dei sodalizi ammessi all'Assemblea Generale dalla Commissione Verifica dei Poteri. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riportato il maggior numero di voti, sarà proclamato Presidente. In caso di parità di voti

fra i due candidati ammessi al ballottaggio, si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.

- [2] Proclamato eletto il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, l'Assemblea procederà all'elezione dei Consiglieri.
- [3] Per l'elezione a Consigliere della Lega Nazionale Pallacanestro, risultano eletti i tre candidati, per ogni campionato, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voti.
- [4] I sodalizi eleggono complessivamente 9 Consiglieri (3 per ogni settore).
- [5] Le votazioni per il Collegio dei Revisori dei Conti seguiranno quelle dei componenti il Consiglio Direttivo.
- [6] Sono eletti componenti effettivi i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. I primi due candidati che seguono vengono eletti come membri supplenti.
- [7] Le votazioni per il Collegio dei Probiviri seguiranno quelle dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
- [8] Sono eletti componenti i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Articolo 23 - Dimissioni, impedimenti e decadenza

- [1] In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ed il Vice Presidente Vicario assume la reggenza provvisoria fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro 30 giorni ed effettuata entro 30 giorni dalla dichiarata decadenza da parte del Consiglio Federale.
- [2] Le dimissioni, anche non contemporanee, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza del Consiglio Direttivo stesso.
- [3] In tal caso il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni dalla dichiarata decadenza da parte del Consiglio Federale della F.I.P.

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - GESTIONE DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Articolo 24 - Bilancio consuntivo e preventivo

- [1] Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto in modo conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, che ha recepito la disciplina prevista dalla IV e VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea, in materia di redazione dei conti annuali delle Società di capitali.
Nella stessa forma dovrà essere presentato anche il bilancio preventivo.
Nella relazione che accompagnerà il bilancio sia preventivo che consuntivo il Consiglio Direttivo esporrà in un prospetto riepilogativo i seguenti capitoli di spesa ed a cui dovranno fare riferimento anche le specifiche voci di entrata:
 - il capitolo delle spese di funzionamento definite dal Regolamento Interno, a cui faranno riferimento le entrate per la quote associative individuate dal 6% degli incassi di ogni sodalizio con un minimo garantito annualmente fissato dal Direttivo.
 - il capitolo delle spese relative all'attività di sviluppo definite dal Consiglio Direttivo attraverso il Regolamento Interno e coperte, sia dalle quote promopubblicitarie a carico dei sodalizi con importo annualmente fissato dal Direttivo, che dalle altre entrate della Lega Nazionale Pallacanestro previste dall'art. 25, escluse le spese di funzionamento.Il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo è approvato dall'Assemblea Generale entro il 30 settembre di ogni anno.
- [2] L'esercizio sociale della Lega Nazionale Pallacanestro ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 25 - Le entrate

- [1] Le entrate della Lega Nazionale Pallacanestro sono costituite:
 - a) dalle quote associative fissate ogni anno dal Consiglio Direttivo, sotto forma di percentuale degli incassi così come è definita dalla F.I.P.;
 - b) dai proventi delle manifestazioni sportive direttamente organizzate;
 - c) dalla gestione dei servizi;
 - d) da accordi pubblicitari;
 - e) da contributi versati dai sodalizi a copertura delle spese di attività deliberate;
 - f) da donazioni erogate a qualsiasi titolo da privati, Enti o società e da quant'altro.

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 26 - Scioglimento

- [1] In deroga all'art.6, comma 7, qualora all'ordine del giorno sia previsto lo scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro, l'Assemblea Generale Straordinaria sarà regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta dei 5/6 degli aventi diritto a voto, senza possibilità di delegare la partecipazione.
- [2] Lo scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro deve essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria, con la particolare maggioranza dei 4/5 di tutti gli aventi diritto a voto.
- [3] In tale evenienza l'eventuale residuo netto alla procedura di liquidazione sarà assegnato alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Articolo 27 - Norma di attuazione

- [1] Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme del Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro.
- [2] Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea della Lega Nazionale Pallacanestro, entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della Federazione Italiana Pallacanestro. Fino a quel momento, la Lega continuerà ad essere regolata dalle norme previdenti.

Articolo 28 - Norma transitoria articolo 24

Le disposizioni di cui all'art.24 non si applicano alle spese deliberate per l'esercizio in corso ed approvate, come da bilancio preventivo, precedente all'entrata in vigore del presente Statuto.

DELIBERA N.271

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti gli articoli 175 e seguenti del Regolamento Organico riguardanti lo scioglimento del vincolo sportivo degli atleti del settore maschile (c.d svincolo);
- visto il progetto di riforma dei campionati nazionali maschili non professionistici, presentato dalla Lega Nazionale Pallacanestro nel quale si prospetta lo spostamento dell'età di svincolo atleti a compimento del ventitreesimo anno di età;
- considerata la possibilità di rivisitare la materia dello "svincolo" del settore maschile;
- considerata altresì l'opportunità di verificare la congruità ed efficacia degli importi dei parametri e dei contributi maggiorati previsti per lo "svincolo";
- vista la propria delibera n.219, assunta nella riunione del 21 e 22 ottobre 2005, con la quale è stata istituita la Commissione ad hoc composta dal consigliere Crosara (responsabile) e dai consiglieri Cilli e Renzi e dal Rappresentante della Consulta Nazionale Crotti (membri), per definire nel dettaglio la normativa dello svincolo del settore maschile;
- ritenuto opportuno affidare l'incarico di rivisitazione della materia dello svincolo alla medesima Commissione di cui sopra, presentando all'attenzione del Consiglio Federale un progetto di riforma;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Dare mandato alla Commissione istituita con propria delibera n.219, assunta nella riunione del 21 e 22 ottobre 2005, per rivisitare la materia dello "svincolo" con particolare riferimento agli importi dei parametri.

DELIBERA N.272

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.47, assunta dal Presidente Federale il 17 dicembre 2007, con la quale è stata autorizzata la società Fortitudo Basket Pozzuoli ad essere satellite della società A.Dil. Dicearchia Basket;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.47 assunta dal Presidente Federale in data 17 dicembre 2007.

DELIBERA N.273

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che la Società A&S Napoli A.Dil. Basket (cod. FIP 22869) a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n.250), riceveva comunicazione dall'Ufficio Affiliazioni avente in oggetto l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dall'art.112 comma 4 R.O.:

preso atto che la società indicata non ha provveduto nei termini previsti dai Regolamenti federali;

sentito il Comitato Regionale competente per territorio;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della Società A&S Napoli A.Dil. Basket (cod. FIP 22869) con esclusione del diritto di partecipazione ai Campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2008/2009.

DELIBERA N.274

Il Consiglio Federale,

- visto** l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;
- visti** gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- vista** la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- visti** lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- rilevato** che i documenti e gli statuto inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
051302	AB	TE	A.S.D. MATRIX GIULIANOVA	VIA BOLOGNA 28	64022 GIULIANOVA
051403	CA	RC	A.S.D. CAMPUS AUDAX BASKET	VIA PRUNELLA MEDIA 30 RODA GIUSEPPE	89063 MELITO DI PORTO SALVO
051412	CA	RC	A.DIL. ARIS CLUB RC	VIA ACRI 19 STILO DOMENICO	89100 REGGIO DI CALABRIA
051423	CA	VV	A.S.DIL. PALL. VIBO VALENTIA	VIA LACQUARI 52 MIRABELLO	89900 VIBO VALENTIA
051357	CM	CE	A.D. VIRTUS GRICIGNANO	VIA CIMAROSA 8 DELLA GATTA RAFFAELE	81030 GRICIGNANO
051386	CM	CE	.S.D. ROOSTERS AVERSA	VIA RAFFAELLO 45 A NET ENJOY	81031 AVERSA
05146 2	CM	CE	A.S.D. VALLE DI SUESSOLA	VIA PONTE GROTTA 223 SANTONASTASO DARIO	81024 MADDALONI
05130 4	CM	NA	S.S.D. ROSSO MANIERO SRL	VIA POMPONIO GAURICO 40	80125 NAPOLI
051418	CM	NA	POL.D.SPORTING CLUB BRUSCIANO	VIA CUCCA 139 ANGELILLO	80031 BRUSCIANO
051424	CM	NA	A.S.D. TRESANA BASKET	VIA G.B.VELA 170 ORLANDUCCI NICOLA	801 47 NAPOLI
051441	CM	NA	A.D. POLISPORTIVA VESUVIO	VIA G. GARIBALDI N.7 BATTAGLIA EMILIA	80040 SAN SEBASTIANO AL VES
051447	CM	NA	A.S.D. NEW BASKET 2000	VIA I° TRAV. TORREGAVETA 1 TOMAS	80070 BACOLI
051467	CM	NA	A.S.D. BLACK LIONS SAVIANO	VIA E. GIANTURCO 32 CAVALLARO	80039 SAVIANO
051359	CM	SA	A.S.D.TEAM BATTIPAGLIA	VIA DOMODOSSOLA 65/E SARRELLI	84091 BATTIPAGLIA
051438	CM	SA	BASKET FATIMA SALERNO A.S.D.	VIA XX SETTEMBRE N.15 MONTECALVO NICOLETTA	84128 SALERNO
051445	CM	SA	ASD MONTEVETRANO BASKETBALL	VIA SAN GIOVANNI 119 POMPELE CARLO	84099 SAN CIPRIANO PICENTIN

051460	CM	SA	A.S.D. PALLACANESTRO TRINITA'	VIA TRINITA' 81 GIOIELLERIA	84036 SALA CONSILINA
051313	EM	BO	A.S.D. MAGIKA PALLACANESTRO	VIALE TERME 840	40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
051324	EM	BO	A.S.D. HAPPY BASKET 07 FUNO	VIA GALLIERA 170 BARBIERI NICOLA	40050 ARGELATO
051326	EM	BO	ASD CASTELLO BK INSIEME BO	VIA VERNE 23	40128 BOLOGNA
051406	EM	FE	BASKET DEL RENO 1951 A.S.D.	PIAZZA IV NOVEMBRE 5	44028 POGGIO RENATICO
051348	EM	MO	A.S.D. POLISPORTIVA PAVULLESE	VIA SERRA DI PORTO, 19	41026 PAVULLO
051305	EM	RA	POL. DIL. RAVENNA TEXAS CLUB	PIAZZALE ADRIATICO 4	48100 RAVENNA
051355	EM	RE	SUNNY DAY A.S.D.	VIA VAL DENZA 53/E	42049 SANTILARIO DENZA
051388	FR	PN	A.S.D. ALLORO BASKET CASARSA	VIA BIASUTTI 25 BORTOTTO FRANCESCO	33072 CASARSA DELLA DELIZIA
051411	FR	PN	A.S.D. OVER AGE	V.LE M. GRIGOLETTI 79 PONTICIELLO ROBERTO	33170 PORDENONE
051390	LA	FR	A.DIL. BASKET FIUGGI	VIA DEI VILLINI 81B	03014 FIUGGI
051397	LA	RM	ASD OSTIA SPORT SANT'AGOSTINO	VIA OTTAVIO 5 DEL FRATE BARBARA	00122 ROMA
051455	LA	RM	A.DIL. BASKET CAPITOLINO	V. BENEDETTO CROCE 80 C/O BALDANI	00142 ROMA
051470	LA	RM	A.S.D. LA RETINA D'ORO	VIA DERUTA 82 RUFINI	00181 ROMA
051321	LO	BG	ROMANO LOMBARDO BASKET A.S.D.	VIA STADIO 10	24058 ROMANO DI LOMBARDIA
051346	LO	MI	A.S.D. BK 07 LOCATE DI TRIULZI	VIA A. MORO 14/B GIROLETTI STEFANO	20085 LOCATE DI TRIULZI
051373	LO	MI	A.S.D. INZAGO BASKET	VIA E. FILIBERTO 13 CICERI MARTA	20065 INZAGO
051358	LO	SO	ASTEL A.S.D. TELLINA	VIA F.LLI LAZZARONI 11	23036 TEGLIO
051349	LO	VA	A.S.D. G.S. MONVALLE	PIAZZA CHIESA S. STEFANO 54	21020 MONVALLE
051391	MA	AN	ASD DRAGONS BK FENALC S.MARIA	VIA L. CORSI, 21 FENALC S. MARIA	60044 FABRIANO
051422	MA	AN	ASD BROWN SUGAR 2007	VIA DELLE FORNACI, 80 ECOLOGY SNC	60044 FABRIANO
051426	MA	AP	A.S.D. C. MINIBASKET LA FOCA	VIA PIEMONTE 5 FORESI MASSIMO	63019 SANTELPIDIO A MARE
051268	MA	PS	A.S.D. PALLACANESTRO GGG	VIA COSTA,211 RUGGERI FILIPPO	61100 PESARO
051427	MA	PS	A.S.D. BEES SPORT PESARO	VIALE PIAVE,13 GIGLIOTTI LUCIA	61100 PESARO
051442	MA	PS	A.S.D. SPORT CALCINELLI	VIA SACCA 5 - FRAZ. BORGACCIO ROSCINI GIANLUCA	61030 SALTARA
051262	MO	CB	A.S.D. CESTISTICA CAMPOBASSO	VIA PIRANDELLO 43 SABATELLI ROMANO	86100 CAMPOBASSO
051425	MO	IS	A.S.D. PINK PALL. VENAFRO	VIA LUCA GIORDANO 13 FALCO VECCHIARELLI	86079 VENAFRO
051292	PI	AL	A.S.D. BEAR BASKET ALESSANDRIA	VIA MAZZINI 16 STUDIO ASSOCIATO	15100 ALESSANDRIA
051278	PI	AT	SAGRANTINO BASKET CLUB A.S.D.	VIA COSTA 1 STUDIO SBF	14100 ASTI
051308	PI	CN	A.S.D. G.S. MONVISO 1979	VIA XXIV APRILE 3 FILIPPONE	12042 BRA
051242	PI	TO	C.S.E.N. LEINI' A.S.D.	VIA DEL SANTUARIO 37	10040 LEINI'
051351	PI	TO	A.S.D. POL. MARIO DRAVELLI	VIA S. MARIA 24 D SANTOVITO	10024 MONCALIERI
051379	PI	TO	MONVISO BASKET BALL A.S.D.	VIA DELLA RUBATTERA 8/12 TREVISI	10060 FROSSASCO
051345	PU	BA	A.S.D. OLIMPIA BARLETTA	VIA G. CALÒ 38/A	70051 BARLETTA

segue: **Comunicato Ufficiale n.523 del 10 febbraio 2008- Consiglio Federale n.5 (Bologna, 9 e 10 febbraio 2008)**

051454	PU	BA	A.S.D. NUOVA US ACLI BASKET	P.ZZA CAVALLOTTI 37	70037 RUVO DI PUGLIA
051436	PU	BR	A.POL. D. S. MICHELE SALENTINO	VIA ARIOSTO 16	72018 SAN MICHELE SALENTINO
051265	PU	FG	A.S.D. BASKET FOVEA	VIA LEONE XIII 154 MELE CIRO	71100 FOGGIA
051333	PU	FG	NUOVA ALTUS PALL. SAN SEVERO	VIA CHECCHIA RISPOLI 30	71016 SAN SEVERO
051385	PU	LE	A.S.D. LA SCUOLA DI BASKET	VIA SALVATOR ROSA 12 LAUDISA SANDRO	73100 LECCE
051432	PU	LE	C. A.N.S.P.I. V.BACHELET ASD	VIA KENNEDY 97 GATTO FRANCESCO	73040 COLLEPASSO
051350	PU	TA	AMATORI PALL. CASTELLANETA ASD	VIALE VERDI 1	74011 CASTELLANETA
051453	PU	TA	A.S.D. CESTISTI ASSOCIATI	VIA REGINA ELENA 24 Avv. Valerio Bassi	74100 TARANTO
051401	SA	CA	A.S.D. ALL BLACKS	VIALE REGINA MARGHERITA 30 STUDIO MACCIOTTA	09124 CAGLIARI
051421	SA	OR	A.S.D. C. MINIBASKET MARRUBIU	VIA A. DIAZ 117 SPIGA ANTONIO	09094 MARRUBIU
051377	SA	SS	A.S.D. SPORTISSIMO	VIALE SANTORSOLA 23	07100 SASSARI
051293	SO	AG	U.S.D. AMATORI BASKET AG	VIA ARTEMIDE 1	92100 AGRIGENTO
051458	SO	ME	A.S.D. ORLANDO BASKET	VIA SAN FILADELFO 35	98071 CAPO DORLANDO
051352	SO	RG	RAINBOW ISPICA A.S.DIL.	VIA A. MURRI 3 VINDIGNI	97014 ISPICA
051362	SO	RG	A.P.D. VICTORIA DOCET	VIA MONSIGNOR CASSIBBA 48 CORALLO	97019 VITTORIA
051407	TO	FI	POOL USE A.S. DIL	VIA R. MARTINI 66	50053 EMPOLI
051413	TO	PO	A.S.D. MONTEMURLO BASKET	VIA MONTALESE 203	59013 MONTEMURLO
051280	VE	PD	ASD DBA DON BOSCO ARCOBALENO	VIA S. CAMILLO 4	35128 PADOVA
051420	VE	PD	CENTRO MINIBASKET LIMENA A.D.	VIA VERDI, 38 C. P. 66	35010 LIMENA
051320	VE	TV	T REX BASKET A. D.	VIA SABBIONARE 4	31033 CASTELFRANCO VENETO
051463	VE	VE	A.S.D. C.M.B. LEONCINO	VIA GAZZERA ALTA 44	30174 MESTRE
051273	VE	VI	A.S.D.POLISPORTIVA DI BRENDOLA	PIAZZA DEL DONATORE	36040 BRENDOLA

Roma, 11 febbraio 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Berteza

